



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)

di concerto con il Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale (TAJANI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)

con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)

con il Ministro della salute (SCHILLACI)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

e con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2024

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	47
Disegno di legge	»	83

ONOREVOLI SENATORI. —

A norma dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure nazionali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il Governo predispone un disegno di legge contenente le deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Per l'anno 2024 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, non considerati dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Il disegno di legge si compone di tre Capi, costituiti da diciassette articoli.

Nel dettaglio:

- il Capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) contiene le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea;
- il Capo II (costituito dagli articoli da 3 a 6) contiene le disposizioni relative al recepimento delle direttive europee;
- il Capo III (costituito dagli articoli da 7 a 16) contiene le disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti europei.

Nell'ambito di detto Capo, è inserito l'articolo 9 (rubricato: *"Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo all'istituzione di un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo"*) che prevede medesimi principi e criteri direttivi sia per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859, del regolamento (UE) 2023/2869, sia per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2864. Tale opzione si è resa necessaria in quanto i tre atti unionali in argomento trattano l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.



ART. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo, al **comma 1**, contiene la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi ai fini dell'attuazione sia degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolo, in quanto necessitano di ulteriori principi e criteri direttivi, sia delle direttive elencate nell'allegato A, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando, all'uopo, gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure ed ai principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe conferite.

Al **comma 2** viene stabilito che, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe siano sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il **comma 3** dispone che, ad esclusione degli articoli che già prevedono l'invarianza finanziaria delle relative disposizioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dai medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea. Qualora, poi, la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo conferisce al Governo una delega legislativa della durata di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inadeguate quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come è noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri il compito di regolare le conseguenze della loro inosservanza.



ART. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

L'articolo in commento ha ad oggetto la delega legislativa al Governo, secondo quanto previsto dalla legge del 24 dicembre 2012 n. 234, per il recepimento nella normativa nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (c.d. *Second Consumer Credit Directive*, o CCD2).

La CCD2 ha l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito, promuovendo una crescita consapevole di tale settore e regolando nel dettaglio anche le nuove forme di concessione del credito ai consumatori. Infatti, dall'adozione della direttiva 2008/48/CE (CCD), la diffusione e l'applicazione delle nuove tecnologie digitali hanno apportato significativi cambiamenti al mercato del credito del consumo, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, permettendo ad esempio la creazione di nuovi prodotti di credito ai consumatori e lo sviluppo dei canali di offerta online.

In tale contesto, la CCD2 aumenta innanzitutto il livello di armonizzazione delle norme che regolano il credito al consumo, al fine di garantire che tutti i consumatori dell'Unione possano fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di creare un mercato interno ben funzionante. Quali principali linee guida, la direttiva CCD2 prevede di: i) estendere la tutela del consumatore ampliando l'ambito di applicazione della CCD; ii) garantire che i mutuatari abbiano un facile accesso a tutte le informazioni e siano informati sul costo totale del credito; iii) stabilire norme pubblicitarie più rigorose per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovra-indebitati e misure efficaci contro i prezzi eccessivi; e iv) imporre ai finanziatori procedure di valutazione del merito creditizio, al fine di valutare se i consumatori possono effettivamente rimborsare il loro credito.

Secondo quanto previsto dagli articoli 47 e 48 della menzionata direttiva, gli Stati membri dovranno adottare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla CCD2. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 20 novembre 2026. La direttiva 2008/48/CE continuerà comunque ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine. Rimandando alla CCD2 in ordine alle specifiche previsioni adottate, la disposizione in commento prevede criteri di delega che consentono, da un lato, di recepire le disposizioni della richiamata direttiva e, dall'altro lato, di garantire i necessari interventi di adeguamento e coordinamento della normativa nazionale vigente.

Alla luce di quanto premesso, il **comma 1** prevede che il Governo nell'esercizio della delega osservi, oltre ai criteri direttivi generali sanciti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche quelli specifici di seguito riportati. In particolare, **la lettera a)** del comma 1 delega il Governo ad apportare tutte le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente ivi inclusi, in particolare, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, o TUB), necessarie ad assicurare la corretta applicazione della CCD2 nell'ordinamento nazionale. Viene, altresì, precisato che, nell'esercizio della delega, il Governo tenga conto, ove opportuno, degli orientamenti di vigilanza delle autorità europee. **La lettera b)** del comma 1 designa la Banca d'Italia e l'Organismo Agenti e Mediatori Creditizi (OAM), secondo le rispettive attribuzioni



e competenze indicate dal TUB, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 41 della CCD2. Giova precisare sul punto come l'articolazione delle funzioni tra la Banca d'Italia e l'OAM, così come definita nei criteri di delega in commento, ricalca e conferma l'impostazione già vigente nell'ordinamento nazionale, a seguito del recepimento della CCD, e declinata nel TUB e nel decreto legislativo n. 141 del 2010. La successiva **lettera c)** del comma 1 prevede il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla CCD2. **La lettera d)** del comma 1, invece, delega il Governo a esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, fissando alcuni criteri generali. In particolare, l'esercizio delle opzioni dovrà tenere conto di: i) le caratteristiche e le peculiarità del contesto nazionale di riferimento; ii) i benefici e gli oneri sottesi alle suddette opzioni; iii) la necessità di garantire un alto livello di protezione e di tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano. Per declinare alcune norme della CCD2 nel contesto normativo domestico e colmare alcuni possibili vuoti di tutela dei consumatori italiani, la successiva **lettera e)** del comma 1 delega il Governo a valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche a casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della CCD2, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale. Inoltre, **la lettera f)** del comma 1 delega ad individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della CCD2, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità. La successiva **lettera g)** del comma 1 articola il contenuto della delega con particolare riferimento all'attuazione dell'articolo 37 della CCD2, relativo all'abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento. Nel dettaglio, si delega il Governo a valutare l'esercizio dell'opzione contenuta all'articolo 37, paragrafo 3, della citata direttiva relativa alla facoltà degli Stati membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione previsti ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, che agiscono come: i) intermediari del credito a titolo accessorio; oppure ii) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare merci e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale. Oltre all'esercizio di tale opzione, la richiamata lettera g) delega il Governo a definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori. **La lettera h)** del comma 1 dispone che siano adottate, conformemente all'articolo 44 della CCD2, le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui al Titoli VI-bis e VIII del TUB, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni



degli obblighi derivanti dalla CCD2 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del TUB. **La lettera i)** del comma 1 prevede che siano introdotte le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dalla CCD2. In particolare, ai sensi dell'articolo 47 della richiamata direttiva, le disposizioni transitorie dovranno fissare al 20 novembre 2026 la decorrenza per l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, pur prevedendo, che la direttiva 2008/48/CE continui ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 e fino al loro termine. Ad ogni modo, gli articoli 23 e 24, 25, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, 28 e 39 della direttiva (UE) 2023/2225 si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026. Infine, **la lettera l)** del comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega, siano apportate tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «il codice del consumo», al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 relativo alla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si precisa che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ART. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)

L'articolo contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. La richiamata direttiva mira ad affrontare le nuove sfide determinate dai rapidi sviluppi del mercato dei servizi finanziari connessi alla digitalizzazione e non previsti al momento dell'adozione della direttiva 2002/65/CE. In questo quadro, il nuovo intervento del legislatore eurounitario continua a svolgere la funzione di «rete di sicurezza», già ricoperta dalla direttiva 2002/65/CE, applicandosi nei casi che non rientrano nell'ambito di applicazione di norme di settore relative alle varie tipologie di servizi finanziari, al fine di contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. Al riguardo, l'applicazione della nuova direttiva garantisce l'armonizzazione normativa a vantaggio dei consumatori e dei professionisti. I criteri proposti permettono l'adeguamento del codice del consumo - in quanto sede dell'attuazione della direttiva 2011/83, che la direttiva oggetto di recepimento modifica - al fine di incorporare anche tutte le modifiche necessarie al coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, di servizi bancari e finanziari, di servizi di investimento e di previdenza complementare.

Il Governo è, altresì, delegato ad adottare le modificazioni alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.

Gli stessi criteri permettono di confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo, sanzionatori nonché degli altri poteri previsti, in particolare, dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. "enforcement").

Sulla base di una consultazione preliminare, ancorché informale, delle autorità maggiormente coinvolte, i criteri consentono, inoltre, di esercitare le opzioni previste volte a:

- ✓ adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;
- ✓ prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo, allorché recedono da un contratto di assicurazione;
- ✓ precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

Nello specifico, con il **comma 1** si effettua il rinvio di rito alle disposizioni di cui alla legge n. 234/2012 e si delega il Governo:

a) ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al



corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;

b) a coordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

c) a confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;

d) ad esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

e) ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione;

f) ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

g) ad assicurare il miglior coordinamento tra l'articolo 144-bis del codice del consumo e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394, ed apportare le conseguenti modifiche di coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;

h) ad apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché ad ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 5 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)

ART. 7 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali)

Si riportano gli elementi relativi agli articoli 5 e 7, rispettivamente di recepimento della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali, ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali e di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, in quanto i due atti unionali trattano l'acquisizione e la conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Gli strumenti suindicati integrano il quadro giuridico in materia di acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche (cd. *e-evidence*), che già ricomprende molteplici strumenti di cooperazione internazionale, tra i quali la direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine penale (EIO), la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest - STE n. 185) e gli accordi bilaterali tra l'Unione e Stati terzi (come gli accordi di assistenza giudiziaria in vigore con gli USA e con il Giappone). Attraverso l'adozione della direttiva e del regolamento, l'Unione europea ha inteso superare alcune peculiari criticità, evidenziatesi nella pratica operativa maturata sulla base dell'ampio e articolato strumentario normativo richiamato, con riferimento - ad esempio - alle tematiche concernenti la disciplina applicabile e, più a monte, la giurisdizione dell'autorità procedente, quest'ultima di frequente oggetto di contestazione in ragione del luogo di stabilimento della sede principale degli *internet service provider* (ISP), del luogo di detenzione dei dati o della cittadinanza della persona in relazione alla quale questi ultimi sono stati richiesti. Inoltre, a causa del necessario coinvolgimento dell'autorità dello Stato di esecuzione, l'acquisizione di prove elettroniche mediante procedure di cooperazione giudiziaria ha evidenziato una tempistica di esecuzione spesso incompatibile con l'intrinseca "volatilità" del dato elettronico.

Al fine della risoluzione di tali problematiche, con la direttiva (UE) 2023/1544 si è previsto, a carico degli ISP che offrano i propri servizi sul territorio dell'Unione europea ma che non risultino ivi stabiliti, l'obbligo di designare un legale rappresentante almeno in uno Stato membro «ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 [della medesima direttiva]», e cioè della direttiva 2014/41/UE, della Convenzione relativa all'assistenza



giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e, ovviamente, del regolamento (UE) 2023/1543¹.

Con quest'ultimo si è semplificato e reso più rapido il processo per assicurare ed ottenere prove elettroniche conservate ovvero detenute da prestatori di servizi sottoposti ad un'altra giurisdizione, prevedendo una tendenziale "disintermediazione" del rapporto Stato richiedente - ISP, a fronte della predisposizione di un cospicuo apparato di solide garanzie procedurali.

Tutto ciò premesso, quanto ai principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva, di cui all'**articolo 5**, oltre a richiamarsi i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, vengono dettati principi e criteri direttivi che riguardano:

- ✓ la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 (**lett. a**);
- ✓ l'individuazione di una o più autorità centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (**lett. b**), e del Ministero della giustizia quale autorità competente per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva (**lett. c**);
- ✓ la possibilità di apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili (**lett. d**).

Il **comma 2** della norma reca le disposizioni finanziarie.

Quanto ai principi e ai criteri di cui all'**articolo 7**, volti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, premesso che - in considerazione della materia trattata - per l'adozione del decreto è stata prevista l'acquisizione del parere, oltre che delle competenti Commissioni parlamentari, anche del Garante per la protezione dei dati personali, essi riguardano:

- ✓ la individuazione delle varie autorità competenti ovvero delle procedure previste dallo strumento eurounitario per:
 - l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche (**lettere a e b**);
 - la ricezione delle notifiche ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (**lettera e**);
 - l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (**lettera g**), per la cui introduzione si provvede con ulteriore autonomo criterio (**lettera h**);

¹ Per i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione, dotati di personalità giuridica, l'art. 3, par. 1, lett. a), della direttiva prevede per gli Stati membri in cui i prestatori di servizi sono stabiliti l'obbligo di provvedere affinché «designino lo stabilimento designato o gli stabilimenti designati responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo».



- l'esecuzione, per conto di un altro Stato membro, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543 (**lettera i**);
- il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione conformemente all'articolo 17 (**lettera l**)²;
- ✓ il possibile coinvolgimento del Ministero della giustizia, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, e, su richiesta di un'autorità competente, del Ministero della giustizia per la trasmissione amministrativa degli EPOC e degli EPOC-PR, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione e per gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (**lett. c**);
- ✓ l'informativa, attraverso trasmissione di una copia degli EPOC e degli EPOC-PR, rispettivamente, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., e al Procuratore generale presso la Corte di appello per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. (**lett. d**);
- ✓ la disciplina delle modalità di informazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, con definizione dei casi in cui essa può essere ritardata o emessa, ricorrendo taluna delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (**lett. f**);
- ✓ la previsione di strumenti di effettiva tutela giurisdizionale, oltre che per i destinatari delle sanzioni (**lett. h**), per la persona i cui dati siano richiesti tramite un ordine europeo di produzione (**lett. m**);
- ✓ la predisposizione, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, degli strumenti di intervento necessari a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi relativi al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato previsto dal regolamento (**lett. n**);
- ✓ l'indicazione della lingua o delle lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione (**lett. o**);
- ✓ la raccolta, la trasmissione, l'elaborazione statistica e la trasmissione alla Commissione europea, da parte del Ministero della giustizia, dei dati sul funzionamento degli istituti introdotti con il regolamento (**lett. p e q**);
- ✓ la possibilità di apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili (**lett. r**).

² In particolare, con il criterio di cui alla lettera b) si richiede un intervento volto a legittimare – nei soli «casi di emergenza» previsti dal regolamento (articolo 3, numero 18) e, comunque, attraverso l'introduzione di un apposito meccanismo di convalida affidato all'autorità giudiziaria – richieste di acquisizione (o di conservazione) in altri Stati membri di dati relativi agli abbonati o comunque dei «dati richiesti al solo scopo di identificare l'autore» (articolo 3, nr. 10), da parte degli organi di PG nazionali, i quali già attualmente vi provvedono di iniziativa sulla base della collaborazione volontaria degli ISP.



ART. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

L'articolo 6 adegua le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", alle prescrizioni della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva (UE) 2024/884, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 marzo 2024, modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che ha sostituito la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I pannelli fotovoltaici, che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE, sono stati inclusi nella categoria 4 degli allegati I e II, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri devono garantire che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sostengano i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Tuttavia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa alla causa C-181/20, ha dichiarato invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, nella misura in cui riguarda i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, ritenendo immotivato l'effetto retroattivo della norma.

Tale determinazione discende dal fatto che, prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se far sopportare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali pannelli, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Successivamente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, tali costi devono essere a carico dei produttori in tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne i pannelli fotovoltaici già immessi sul mercato mentre vigeva la direttiva 2008/98/CE.

In questo caso, la Corte ha ritenuto che la retroattività di tale norma in relazione ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE fosse invalida e passibile di violazione del principio della certezza del diritto.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza è stato modificato l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva RAEE relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Inoltre, sebbene non fosse stato esplicitamente preso in considerazione dalla sentenza, è stato modificato anche l'articolo 12 della direttiva RAEE, in quanto contenente disposizioni parallele relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Tali disposizioni potevano, infatti, essere considerate retroattive, sulla base del ragionamento della Corte. Le modifiche, peraltro, hanno riguardato anche altri prodotti che dal 15 agosto 2018 sono rientrati nell'"ambito di applicazione aperto" della direttiva RAEE, con fattispecie simili a quella dei pannelli fotovoltaici menzionati nella sentenza. Pertanto, è stato precisato che solo a partire



dal 15 agosto 2018 i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE, che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.

Tutto ciò premesso, in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 49 del 2014, si rende indispensabile procedere a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2024/884, secondo i principi direttivi proposti, che includono obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE, originati da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente alla data in cui sono rientrate nell'ambito di applicazione aperto (15 agosto 2018), e delle attività di comunicazione e di informazione per incrementare la raccolta dei RAEE originati dai nuclei domestici.

In particolare, il comma 1 prevede la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sulla base di quattro principi direttivi, dei quali si illustra di seguito il contenuto:

a) il riordino della disciplina **nazionale** sui pannelli fotovoltaici adeguandolo alla disciplina della direttiva (UE) 2024/884 appare opportuno in considerazione delle numerose modifiche intervenute nel corso degli anni sul testo del d. lgs n. 49 del 2014, che hanno determinato l'abrogazione, la sostituzione e l'introduzione di diverse disposizioni in materia. Le ulteriori modifiche da apportare al decreto, in relazione alle modalità di finanziamento previste all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884, sono volte a garantire chiarezza circa gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici;

b) l'attuale sistema di gestione dei RAEE prevede che gli operatori del settore finanzino la gestione dei rifiuti originati da apparecchiature entrate nel campo di applicazione della direttiva, a partire dal 15 agosto 2018, con modalità analoghe a quelle previste per i RAEE "storici", ossia quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 2002/96/CE, abrogata successivamente dalla direttiva 2012/19/UE. L'adeguamento delle attuali disposizioni relative al sistema di finanziamento di gestione dei RAEE risulta, pertanto, necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884. Il principio direttivo consente, altresì, di disciplinare il finanziamento della gestione di quei RAEE generati da apparecchiature non rientranti nel campo di applicazione della direttiva e immesse sul mercato anteriormente al 15 agosto 2018. Segnatamente, con l'attuazione del principio direttivo proposto si consente di allineare le pertinenti disposizioni, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), in modo da garantire la copertura finanziaria per la corretta gestione di tali RAEE;

c) con il principio proposto si prevede di adeguare le disposizioni del d. lgs n. 49 del 2014 sulla marcatura delle AEE alle previsioni dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2024/884, concernenti la sostituzione della norma europea di riferimento riveduta della norma europea EN 50419, adottata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) nel luglio 2022;

d) il principio è finalizzato a rendere consumatori e cittadini consapevoli delle misure di prevenzione dei rifiuti, dei sistemi di ritiro gratuito e di raccolta dei propri RAEE presso la distribuzione e i centri di raccolta comunali. L'introduzione dell'obbligo di comunicazione e informazione per i produttori consente di affrontare le lacune informative sulle corrette modalità di conferimento dei RAEE e sulle opportunità offerte dalla normativa per il ritiro gratuito, al fine di non gravare i consumatori e i cittadini di oneri attribuiti ai produttori, in



linea con i principi del regime di responsabilità estesa di cui all'articolo 8-bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE.

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio della delega legislativa, sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il **comma 3** dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)

La disposizione di cui all'articolo 8 illustra i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo, esercitando la delega entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà attenersi nell'attività di adattamento della disciplina interna al contenuto del regolamento (UE) 2023/2631, in materia di obbligazioni verdi europee e di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Tale atto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 30 novembre 2023, è entrato in vigore il 20 dicembre 2023 e diventerà applicabile in data 21 dicembre 2024 (ad eccezione degli articoli 20, 21, paragrafo 4, 23, paragrafi 6 e 7, 24, paragrafo 2, 26, paragrafo 3, 27, paragrafo 2, 28, paragrafo 3, 29, paragrafo 4, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 33, paragrafo 7, 42, paragrafo 9, 46, paragrafi 6 e 7, 49, paragrafi 1, 2 e 3, 63, paragrafo 10, 66, paragrafo 3, 68, 69 e 70 che sono divenuti applicabili il 20 dicembre 2023 e degli articoli 40, 42, paragrafi da 1 a 8, e 43 che lo diventeranno a decorrere dal 21 giugno 2026). In chiave sistematica, il regolamento in esame si inserisce nel solco tracciato dal legislatore eurounitario con la "Nuova strategia in materia di finanza sostenibile" e integra la disciplina di trasparenza stabilita con il regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia (rispetto a cui viene attuato un necessario allineamento) e la direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*).

I *green bond* rivestono un ruolo di rilevanza nel sistema di finanziamento degli investimenti utili alla transizione verso un'economia a basse emissioni e, in particolare, di quelli in materia di tecnologie e infrastrutture di trasporto e ricerca ecosostenibili, nonché di efficienza energetica. Cionondimeno, il fatto che le iniziative esistenti a favore delle obbligazioni verdi non contengano comuni definizioni di attività economiche ecosostenibili ha finora impedito agli investitori di individuare, con facilità e certezza, obbligazioni verdi di qualità, per finanziare i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dall'accordo di Parigi.

Sulla base di tali premesse, il regolamento (UE) 2023/2631 ha previsto l'introduzione di uno standard a livello unionale, in applicazione del quale diventerà possibile garantire che i fondi raccolti tramite le obbligazioni verdi vengano assegnati a progetti coerenti con la Tassonomia e, quindi, realmente sostenibili. L'effettività di tale sistema, finalizzato alla tutela degli investitori e all'integrità del mercato, verrà assicurata dalla previsione sia di un dettagliato sistema di reporting, sia di un'architettura di vigilanza da effettuarsi non solo sugli emittenti di *green bond*, ma anche sui revisori esterni chiamati a certificare la conformità dei prodotti allo standard. Per quanto attiene al loro impatto sull'ordinamento nazionale, le disposizioni del regolamento comporteranno l'adeguamento della normativa primaria (*in primis*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e di quella secondaria.

A tal proposito, il **comma 2** fissa i principi e i criteri direttivi specifici che il legislatore delegato dovrà rispettare, allo scopo di assicurare la coerenza tra la disciplina interna e i contenuti del regolamento:



- ✓ alla **lettera a)** la norma delega il Governo ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 58 del 1998, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari ed alle operazioni di cartolarizzazione;
- ✓ alla **lettera b)** prevede l'attribuzione alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, dei poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del regolamento medesimo, tenendo in considerazione i poteri di cui la predetta autorità già dispone in base al quadro normativo vigente;
- ✓ la **lettera c)** delega il Governo ad attribuire alla CONSOB il potere di imporre le misure amministrative e di irrogare le sanzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631, nonché a definire gli importi di dette sanzioni e a coordinare tali previsioni con il quadro vigente in materia di poteri sanzionatori della CONSOB. Si precisa che il regolamento impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni relative ai poteri delle autorità competenti (articolo 45) e alle sanzioni e alle altre misure amministrative (articolo 49) entro il 21 dicembre 2024;
- ✓ la **lettera d)** ha ad oggetto la disciplina delle forme di coordinamento e di collaborazione (compreso lo scambio di informazioni) tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), relativamente allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
- ✓ la **lettera e)** prevede che, nelle ipotesi in cui risulti opportuno e comunque, nel rispetto delle competenze spettanti alla CONSOB, quest'ultima ricorra alla disciplina secondaria nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla relativa legislazione unionale di attuazione, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento medesimo.

Infine, il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, le amministrazioni competenti dovranno adempiere ai compiti derivanti dall'esercizio della delega loro conferita con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ART. 9 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo all'istituzione di un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo*)

L'articolo 9 illustra i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'attività di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. direttiva Omnibus), che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento istitutivo ESAP), e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento Omnibus). La delega dovrà essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il pacchetto legislativo ESAP, composto dai tre strumenti legislativi sopra citati, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2023 ed è entrato in vigore il 9 gennaio 2024. Come indicato all'articolo 17 della direttiva Omnibus, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, fatta salva la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 (c.d. direttiva *Transparency*), da adottare e pubblicare prioritariamente entro il 10 luglio 2025. Il pacchetto legislativo prevede l'istituzione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di un punto di accesso unico europeo (ESAP) per le informazioni finanziarie e non finanziarie a livello europeo, realizzando così un'iniziativa cardine del piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali nel mercato unico europeo. La disciplina prevede che la piattaforma ESAP entri in funzione a partire dalla metà del 2027. ESAP ha quale obiettivo principale quello di fornire un accesso a livello UE per le informazioni finanziarie e non finanziarie, principalmente informazioni sulle attività economiche e sui prodotti delle società ed entità previste dall'Allegato della proposta (ossia, in generale e a seconda dei casi, gli emittenti di titoli, le società quotate, i revisori dei conti, i fondi e gestori di fondi, le compagnie di assicurazione, le società, le istituzioni, le CCPs, le imprese di investimento e gli istituti di credito). Essendo le informazioni essenziali per il processo decisionale da parte degli investitori, l'ESAP intende fornire un accesso efficiente e non discriminatorio alle sopra citate informazioni. Tali informazioni sono inviate dalle società e dagli enti legittimati e raccolte dagli organismi di raccolta (definiti *Collection Body*) su base nazionale, in modo tale da garantire la trasparenza uniforme agli investimenti e contestualmente la riduzione delle asimmetrie informative nel mercato unico europeo. In generale, si tratta prevalentemente delle medesime informazioni già scambiate a livello nazionale secondo diversi obblighi normativi di recepimento di regolamenti e direttive europee. In tal modo ESAP agisce sulla creazione di una solida ed



efficace infrastruttura europea, ma non introduce ulteriori e rilevanti obblighi informativi rispetto a quelli già esistenti.

La normativa ESAP intende, altresì, contribuire a integrare maggiormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, oltre a promuovere lo sviluppo di mercati dei capitali di minori dimensioni, conferendo loro maggiore visibilità e opportunità di allocazione degli investimenti. Inoltre, la disciplina ESAP intende facilitare l'accesso al capitale da parte delle società non quotate, comprese le PMI, le quali possono rendere disponibili altre informazioni addizionali su base volontaria. Per quanto attiene al loro impatto sull'ordinamento nazionale, le disposizioni della direttiva e, in generale, del pacchetto legislativo, comporteranno l'adeguamento della normativa primaria (in via prevalente, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in misura minore, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), e della relativa normativa secondaria.

A tal proposito, la disposizione, al **comma 2**, fissa i principi e i criteri direttivi specifici che il legislatore delegato dovrà rispettare, allo scopo di assicurare la coerenza tra la disciplina interna e i contenuti della direttiva e, in generale, del pacchetto legislativo ESAP:

- ✓ la **lettera a)** delega il Governo ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo del decreto legislativo n. 58 del 1998, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il recepimento e la corretta e integrale applicazione del pacchetto ESAP e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative al settore bancario e assicurativo;
- ✓ la **lettera b)** stabilisce che gli Stati membri provvedano a designare gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2 del regolamento istitutivo ESAP per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline euro-unitarie richiamate dalla direttiva Omnibus e dal regolamento Omnibus, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e ad assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo;
- ✓ la **lettera c)** delega il Governo ad esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;
- ✓ la **lettera d)** prevede, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate secondo le rispettive competenze;
- ✓ la **lettera e)** ha ad oggetto, ove occorrenti, le forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione



(COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, contemplando altresì la possibilità che le autorità coinvolte stipulino appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, tesi a facilitare l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esse attribuite, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Infine, il **comma 3** statuisce che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, le amministrazioni competenti dovranno adempiere ai compiti derivanti dall'esercizio della delega loro conferita servendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente.



ART. 10 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)*

Il **comma 1** dell'articolo 10 attribuisce al Governo la delega legislativa, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzata all'emanazione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, nonché il regolamento (UE) n. 236/2012.

Il **comma 2** elenca gli ulteriori specifici criteri e principi direttivi che informeranno la produzione legislativa delegata. Nello specifico:

- ✓ la **lettera a)** delega il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche, le abrogazioni e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione ed attuazione del regolamento (UE) 2023/2845 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dal predetto regolamento, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due Autorità;
- ✓ la **lettera b)** delega il Governo ad attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia i necessari poteri di vigilanza;
- ✓ la **lettera c)** delega il Governo ad individuare la Consob quale Autorità competente ad istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo 24-bis del regolamento 909/2014, come introdotto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845;
- ✓ la **lettera d)** delega il Governo ad individuare la Consob quale Autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2023/2845;
- ✓ la **lettera e)** delega il Governo a prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, qualora l'emittente versi in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, conferendo alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di emanare la relativa normativa secondaria di attuazione. Si dispone che le predette Autorità, nell'emendare le normative secondarie di attuazione, salvaguardino la posizione dell'investitore. Tale intervento si rende necessario, in quanto, qualora un emittente risultasse soggetto a procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli investitori sarebbero costretti a corrispondere gli oneri di gestione accentrata per tutta la durata della procedura, pur avendo i propri strumenti



finanziari perso l'intero valore nominale. In tal caso, si imporrebbero in capo agli investitori costi ingiustificati;

- ✓ la **lettera f)** delega il Governo a prevedere alcuni interventi mirati e di coordinamento alla disciplina della crisi dei depositari centrali. Il numero 1) prevede che il Governo possa modificare la disciplina applicabile alle crisi dei depositari centrali, al fine di garantire il tempestivo trasferimento ad altro depositario delle attività dei clienti, qualora il depositario fosse sottoposto a una procedura di liquidazione coatta amministrativa; il numero 2) prevede che la disciplina delle crisi dei depositari centrali venga modificata, al fine di coordinarla con la più aggiornata disciplina della crisi delle CCP contenuta nel Testo unico della finanza (TUF), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 dicembre 2023 n. 224;
- ✓ la **lettera g)** delega il Governo a modificare, mediante interventi mirati, la disciplina delle sanzioni amministrative contenuta nel TUF. In particolare, sarà necessario sostituire il rinvio all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) 909/2014, contenuto negli articoli 169 e 189 del TUF, con il rinvio all'articolo 27-bis introdotto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/2845;
- ✓ la **lettera h)** delega il Governo a prevedere un termine ordinatorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, entro cui le Autorità di vigilanza sono tenute ad adottare la disciplina secondaria.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.



ART. 11 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio*)

L'articolo 11 individua i criteri e i principi direttivi della delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio. La *ratio* di tali indicatori riguarda l'armonizzazione della normativa europea in materia di tutela dei consumatori, la definizione dei diritti e degli obblighi reciproci che regolano i rapporti tra consumatori ed operatori economici, che intervengono nella catena di fornitura e di distribuzione dei prodotti di consumo non coperti dalla normativa di settore, e la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio.

Di seguito si illustrano i criteri ed i principi delineati:

- ✓ il primo criterio è finalizzato ad apportare le abrogazioni, le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988, che disciplinano le piattaforme gestite dalla Commissione europea per la notifica e lo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi (sistema RAPEX/*Safety Gate*) e per la comunicazione da parte degli operatori economici dei richiami dei prodotti distribuiti sul mercato (*Safety Business Gateway*), ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. Si rende necessario intervenire sul codice del consumo, nel quale è stata recepita la previgente direttiva 2001/95/UE, ed aggiornarlo con le nuove disposizioni che prevedono il rafforzamento di tali piattaforme e l'interoperabilità delle interfacce web con i fornitori di mercati on line. Al fine di operare il raccordo con le disposizioni di cui al d. lgs. n. 157/22, si vuole assicurare e confermare la competenza esclusiva delle autorità di vigilanza del mercato identificate ai sensi del menzionato decreto legislativo n. 157/22, anche con riferimento ai prodotti non soggetti a marcatura CE.
- ✓ il secondo criterio vuole garantire la coerenza con il quadro normativo unionale in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti contenuto nel decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che ha semplificato e riordinato il sistema di vigilanza del mercato, rafforzando il consolidamento della normativa in materia di tutela dei consumatori. Il regolamento 2023/988 richiama espressamente il coordinamento con il regolamento 2019/1020, che nella fase di adeguamento individua le autorità di vigilanza del mercato competenti per categorie di prodotti, incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea. Si rende opportuno, pertanto, il



coinvolgimento delle autorità medesime nella fase di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988;

- ✓ con il terzo criterio si intende aggiornare il sistema di sanzioni, da applicare nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti, ed integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i diversi prodotti non soggetti alla marcatura CE, efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, in linea con il considerando 98 del regolamento 2023/988. Le fattispecie sanzionatorie dovranno tener conto anche delle varie fasi della filiera commerciale e delle diverse responsabilità incombenti sugli operatori economici interessati, in raccordo con le disposizioni e i ruoli delle Autorità di vigilanza del Mercato identificate dal d. lgs. n. 157/22. Si intende altresì garantire i principi di celerità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
- ✓ il quarto criterio, nell'ottica di rafforzare la tutela del consumatore a fronte dell'incremento del commercio *online*, è finalizzato a circoscrivere, nelle ipotesi di prodotti forniti on line o con altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;
- ✓ il quinto criterio è volto a prevedere una disciplina transitoria a garanzia della commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 (data di applicazione del regolamento UE/2023/988), ai sensi della previgente direttiva 2001/95/CE e che risultano conformi a tale direttiva;
- ✓ il sesto criterio prevede, altresì, **previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato**, la riassegnazione delle somme introitate a seguito della irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie, agli appositi capitoli di spesa per la vigilanza sul mercato e l'incentivazione del personale delle Autorità di vigilanza del Mercato per l'attuazione del regolamento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 ottobre 2022, n. 157, di recepimento del regolamento (UE) n. 1020/2019 in materia di vigilanza dei prodotti armonizzati.

Il **comma 3** prevede l'invarianza finanziaria.



ART. 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)

L'articolo 12 contiene i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753.

Fino ad oggi la legislazione europea si è preoccupata di tutelare le "eccellenze locali" soltanto in relazione ai prodotti agroalimentari, i vini e le bevande spiritose (cfr. regolamento (UE) n. 1151/2012); pregio del regolamento (UE) 2023/2411 sarà quello di tutelare, a livello europeo, anche i prodotti artigianali e industriali, come, ad esempio, gioielli, porcellana, vetro, marmo, prodotti tessili e altri. La novità, pertanto, rispetto alla tutela ad oggi apprestata dai marchi (anche collettivi o di certificazione) e dalla normativa in tema di concorrenza sleale, è proprio quella di poter certificare, a livello dell'Unione europea, il legame tra qualità e origine geografica, che consentirà di individuare e riconoscere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali.

La procedura di registrazione prevista dal regolamento risulta articolata in due fasi: nella prima, gestita a livello nazionale, i produttori dovranno presentare le proprie domande di I.G.G. alle autorità competenti designate dagli Stati membri, che avranno il compito, tra gli altri, di valutare le richieste pervenute, gestire l'eventuale procedura di opposizione a livello nazionale e, nel caso di valutazione con esito positivo, trasmettere le stesse all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), deputato alla gestione della seconda fase, al termine della quale lo stesso potrà concedere o rifiutare la protezione.

Il regolamento, entrato in vigore il 16 novembre 2023, individua nella data del 1° dicembre 2025 il termine a partire dal quale sarà possibile presentare le domande di registrazione per il riconoscimento della tutela IG di prodotti artigianali e industriali. Per tale ragione, al fine di garantire l'operatività del nuovo regime entro la data indicata, è necessario adottare una disciplina nazionale che recepisca la procedura disciplinata dal regolamento.

A tal fine, con il **comma 2** il Governo è delegato:

- a) a individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;
- b) a definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, esame e valutazione delle domande ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2023/2411;
- c) ad adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;



- d) a designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali che agiscano in maniera trasparente, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411;
- e) a prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

Il **comma 3** definisce le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lett. e), pari ad euro 964.158 per l'anno 2025, ed euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026.



ART. 13 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento EUTR)*)

Le disposizioni oggetto dell'articolo 13 introducono, al **comma 1**, una delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per individuare i principi e criteri direttivi di uno o più decreti legislativi finalizzati a dettare norme attuative del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, in acronimo EUDR (*European Deforestation-free products Regulation*), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, in acronimo EUTR (*European Union Timber Regulation*).

Il regolamento in questione vieta l'importazione e l'esportazione nell'Unione europea di prodotti che abbiano causato la deforestazione o il degrado delle foreste dopo il 31 dicembre 2020, ovvero che siano illegali, in quanto non conformi alle leggi dei paesi in cui sono stati prodotti. La norma riguarda sette materie prime (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno) ed un elenco di prodotti derivati da esse, enucleati nell'allegato II del regolamento medesimo. Le predette materie prime e i relativi prodotti non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati se non soddisfano le seguenti condizioni:

- ✓ sono a deforestazione zero;
- ✓ sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
- ✓ sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Sono soggetti all'applicazione delle norme gli operatori che importano o esportano i prodotti in questione e i commercianti non PMI che acquistano o mettono a disposizione prodotti già presenti sul mercato dell'UE, i quali, al fine di dimostrare che gli stessi sono conformi, sono tenuti ad esercitare la dovuta diligenza. L'articolo 14 del regolamento prevede che ogni stato membro designi una o più autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento medesimo, ed in particolare: effettuazione di controlli, sulla base dei piani annuali e secondo una percentuale prestabilita di operatori e commercianti per ciascuna delle materie prime interessate, declinata secondo fasce di rischio; applicazione di sanzioni in caso di rilevata non conformità. Il regolamento EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023, tuttavia la sua applicazione è prevista a decorrere dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento EUTR e per gli operatori che, al 31 dicembre 2020, erano costituiti come microimprese o piccole imprese, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, per i quali la decorrenza sarà al 30 giugno 2025.

Il presente intervento normativo è volto, pertanto, a dettare norme di delega finalizzate alla introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale di norme che consentano la piena operatività dei precetti dettati dal regolamento EUDR.

Si illustra di seguito dettagliatamente il contenuto dell'articolo.

Il criterio di cui alla **lettera a)** prevede l'individuazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente designata per



l'applicazione del regolamento (UE) n. 2023/1115; è altresì previsto che l'autorità competente si avvalga, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza.

Il criterio di cui al punto b) definisce i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;

Il criterio di cui alla **lettera c)** prevede la definizione di servizi di assistenza tecnica da prestare agli operatori, come previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2023/1115, e le modalità di affidamento di tali servizi anche a soggetti privati, con acclarata esperienza in attività di due diligence per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti EUDR.

Il criterio di cui alla **lettera d)** prevede l'introduzione, in deroga ai criteri e a limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, secondo le previsioni dell'articolo 25 del regolamento (UE) 1115/2023, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale ed al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive.

Il criterio di cui alla **lettera e)** prevede l'introduzione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 24 del medesimo regolamento, la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una all'operatore o al commerciante, al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive.

Il criterio di cui alla **lettera f)** prevede l'introduzione, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, di misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzata dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente.

Il criterio di cui alla **lettera g)** prevede l'individuazione delle forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare nell'attuazione del regolamento EUDR ed, altresì, in continuità con la Consulta FLEGT e EUTR (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade e European Union Timber Regulation*) istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dei regolamenti FLEGT ed EUTR, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle commodities oggetto del regolamento EUDR.

Il criterio di cui alla **lettera h)** prevede, in attuazione dell'articolo 14 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2023/1115, un adeguamento della struttura organizzativa, delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e 6 assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del



personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali.

Il criterio di cui alla **lettera i)** prevede che l'autorità competente possa recuperare dagli operatori o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività, in relazione ai casi di non conformità, compresi anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti interessati, che sono risultati prodotti non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione.

Il criterio di cui alla **lettera l)** prevede l'individuazione di una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il criterio di cui alla **lettera m)** prevede l'introduzione di misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del Regolamento da parte degli operatori o dei commercianti.

Il criterio di cui alla **lettera n)** prevede forme di coordinamento tra le disposizioni del regolamento EUDR e il regolamento EUTR, per il previsto periodo transitorio, e con il regolamento FLEGT, nonché dispone la conservazione del registro imprese legno EUTR per il settore del legno anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento EUTR.

Il **comma 3** prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 4** individua la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 5** prevede che dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 14 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 e determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al regolamento UE 2017/625)*

L'articolo 14 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al regolamento UE 2017/625.

L'intervento in esame è volto a semplificare le procedure imposte, a livello europeo, in materia di autorizzazione degli stabilimenti di riciclo, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e la trasparenza delle procedure legate agli impianti di riciclo, tenuto conto che, con il regolamento (UE) 2022/1616, è stata aggiornata la disciplina preesistente del settore (regolamento (CE) n. 282/2008). Risulta quindi necessario introdurre, su proposta del Ministero della salute, sentiti i Ministeri competenti, uno o più decreti legislativi volti a semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo, nonché a istituire delle tariffe per le attività di controllo ufficiale di cui al regolamento (UE) 2017/625.

Poiché tali attività sono effettuate dall'amministrazione centrale e dalle regioni competenti sul cui territorio insistono tali impianti, sarebbe opportuno prevedere il versamento, da parte degli operatori, di tariffe *ad hoc*, che consentano alle amministrazioni interessate di potenziare le attività di controllo imposte dall'Unione in materia di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti e, al contempo, di utilizzare i proventi per il miglioramento degli stessi, nonché l'istituzione di una banca dati nazionale rispondente ai requisiti europei, mediante collegamento ipertestuale alla banca dati europea.

Tale impostazione consentirebbe, nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali esistenti, anche mediante attività di collaborazione con enti pubblici in possesso delle conoscenze tecniche del settore, di coordinare le attività istruttorie, di valutare la congruità scientifica delle documentazioni presentate a sostegno delle notifiche e, altresì, di potenziare, anche attraverso una specifica formazione alle autorità locali responsabili dei controlli, il sistema attualmente in essere mediante il ricorso alle nuove tariffe versate al Ministero, che andranno ad incrementare, mediante riassegnazione, il capitolo 5010 "Spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli". Ne conseguirà un approccio armonizzato a livello di controlli, garantendo il rispetto degli adempimenti e, nel contempo, garantendo agli operatori del settore una gestione unitaria dei controlli e delle non conformità, che dovessero essere individuate.

Il regolamento (UE) 2022/1616 prevede la notifica per l'iscrizione al "Registro dell'Unione" e il controllo degli impianti di riciclo. Al fine di dare applicazione al sopra citato regolamento, il criterio direttivo in esame ha, in particolare, ad oggetto l'intervento legislativo in tema di materiali e oggetti di materia plastica riciclata, destinati a venire a contatto con i prodotti



alimentari, semplificando e migliorando la modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo e prevedendo specifiche sanzioni per il mancato rispetto della normativa. È inoltre necessario prevedere specifiche sanzioni per il mancato rispetto della normativa europea vigente, in caso di violazione degli obblighi imposti in materia di riciclo, andando a modificare l'articolo 9 dell'attuale decreto sanzionatorio in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (decreto legislativo n. 29/2017), per adeguarlo in tal senso, prevedendo apposite sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento in argomento.



ART. 15 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1644, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, vietate o non autorizzate, e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali, per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)*

L'articolo 15 adegua le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 158 del 2006, recante: "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" alle prescrizioni del regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646. In particolare, la delega, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mira ad adeguare le attuali disposizioni nazionali in materia di utilizzo di sostanze ad azione ormonica e di controllo sulle sostanze farmacologicamente attive e sui loro residui (decreto legislativo n. 158 del 2006) alle prescrizioni dei richiamati regolamenti.

In particolare, il regolamento (UE) 2022/1644 integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, mentre il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646 detta prescrizioni sulle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive, vietate o non autorizzate, e dei loro residui. L'intervento in esame mira, in particolare, ad adeguare il contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e le modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi.

Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato, dal 14 dicembre 2019, tra l'altro, la direttiva 96/23/CE, sulla base della quale viene attuato in Italia il Piano Nazionale Residui per la ricerca di sostanze farmacologicamente attive nei prodotti di origine animale. Tuttavia, secondo l'articolo 150 dello stesso regolamento, che disciplina le misure transitorie, l'Italia, come gli altri Stati membri, avrebbe continuato a svolgere le attività del Piano Nazionale Residui in conformità a quanto previsto dagli allegati I, II, III e IV della direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. La direttiva 96/23/CE è stata recepita in Italia, insieme alla direttiva 96/22/CE, tuttora vigente, con il decreto legislativo n. 158/2006, che dispone il divieto di



utilizzo di alcune sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali e individua le disposizioni riguardanti il Piano Nazionale Residui. Tale decreto legislativo, con l'abrogazione del corpo della direttiva 96/23/CE al 14 dicembre 2019 e con la pubblicazione del regolamento delegato 2019/2090, è stato già modificato ampiamente attraverso l'articolo 15 del decreto legislativo n. 27/2021.

Le attività del Piano Nazionale Residui erano pertanto disciplinate, fino al 14 dicembre 2022, dagli articoli 11, 12 e 20 e dagli allegati I, II, III e IV del decreto legislativo n. 158 del 2006.

Data la scadenza del 14 dicembre 2022 e in accordo con quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/625, sono stati pubblicati il regolamento delegato (UE) 2022/1644 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, che disciplinano, dal 15 dicembre 2022, le attività del Piano Nazionale Residui. I due regolamenti apportano diverse novità in materia, definendo due ulteriori Piani di controllo (il Piano di Sorveglianza e il Piano Paesi terzi), la cui redazione rientra tuttavia tra i compiti istituzionali del Ministero, in quanto le modifiche intervenute declinano in altro modo le attività del Piano Nazionale Residui, operando di fatto una rimodulazione nella redazione dei Piani di controllo, da predisporre per parte di competenza.

Per quanto sopra riportato, al fine di assicurare continuità alle attività, è necessario apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 158 del 2006, in particolare ai citati articoli 11, 12 e 20 e agli allegati, non più vigenti dal 15 dicembre 2022. Le modifiche sono necessarie, sia per uniformare la terminologia alle nuove norme, sia per sostituire i riferimenti degli allegati ai nuovi regolamenti, mantenendo comunque ciò che è già disciplinato nel nostro ordinamento per l'effettuazione delle attività (coordinamento del Ministero della salute, istituzione dei Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza veterinaria - N.O.R.V., rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per l'effettuazione delle analisi). Considerando che il testo del decreto legislativo n. 158 del 2006 ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche e che molti articoli e parte degli allegati risultano ad oggi abrogati e sostituiti dalle vigenti norme europee in materia, si ritiene opportuno procedere ad una revisione del testo nel suo complesso, nell'ottica di riordinare e coordinare tutta la normativa vigente, al fine di fornire più chiare indicazioni in materia a tutte le autorità competenti ed ai soggetti parimenti coinvolti. In considerazione di quanto sopra, al fine di fornire al territorio uno strumento di riferimento di più facile consultazione, appare necessario e utile procedere ad una riformulazione unitaria del testo del decreto legislativo, sia per quanto riguarda l'articolato, che gli allegati tecnici. A tal fine, si introduce una delega che consenta di riformulare l'intero apparato normativo in materia, adeguandolo alle norme europee vigenti.



ART. 16 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)*

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

Il regolamento di cui sopra, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE, il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all'interno dell'Unione; stabilisce requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e sistemi di comunicazione. Il regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza, nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, per assicurare la gestione dei rischi in tutta la catena di approvvigionamento, oltre a stabilire i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire batterie portatili, batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

L'obiettivo del regolamento è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso una corretta gestione dei relativi rifiuti. Il regolamento, suddiviso in quattordici Capi e quindici Allegati, si applica a partire dal 18 febbraio 2024, ad eccezione dell'articolo 11, che si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027; dell'articolo 17 e del capo VI che si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024; dell'articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 2; del Capo VIII, che si applica a decorrere dal 18 agosto 2025, come disposto dall'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), del regolamento. Inoltre, il regolamento abroga la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.

A livello interno la direttiva suddetta è stata attuata con il decreto legislativo n. 188 del 2008 che, appunto, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, prevede il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Ciò premesso, ferma restando la diretta applicabilità del regolamento, risulta necessario adottare le occorrenti disposizioni di adattamento dell'ordinamento interno alle disposizioni in esso contenute, per molteplici aspetti sottesi all'immissione sul mercato di batterie e alla



gestione del fine vita delle stesse. In particolare, tali aspetti riguardano diversi obblighi a carico degli Stati membri, funzionali all'intera gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi generati, come di seguito elencati:

- ✓ il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, per le categorie di batterie previste dal regolamento (Capo VIII, artt. 59, 60, 69 - criteri a) ed e);
- ✓ l'obbligo di assicurare un contenuto minimo di materiale riciclato nella fabbricazione di talune categorie di batterie (Capo I, art. 8 - criterio d);
- ✓ la responsabilità estesa del produttore e i relativi meccanismi per l'adempimento degli obblighi, anche attraverso la previsione di forme di garanzie finanziarie per la gestione del fine vita dei prodotti (Capo VIII, artt. 56, 57, 58 criterio b);
- ✓ le attività per assicurare una corretta gestione delle batterie e dei loro componenti, inclusa la gestione del loro fine vita, per favorire la circolarità dei prodotti e dei materiali (Capo VIII e disposizioni generali del regolamento - criterio c);
- ✓ l'istituzione di un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare ed efficientare i sistemi di coordinamento esistenti (Capo VIII, art. 54 - criterio f);
- ✓ l'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, attraverso il registro dei produttori di batterie, per le finalità di vigilanza e controllo previste dal regolamento (Capo VIII, art. 55 - criterio g);
- ✓ la designazione di un'autorità e di organismi per la valutazione di conformità dei prodotti, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, nel rispetto delle competenze attribuite al Ministero dell'interno in materia di prevenzione degli incendi (Capo V - criterio h);
- ✓ la vigilanza sulla conformità dei prodotti, tenuto conto della normativa vigente sulla vigilanza del mercato, compresa la definizione di tariffe e proventi connessi alle attività di controllo (Capo V e capo X - criterio i);
- ✓ la responsabilità in materia di due diligence (Capo VII e Capo X - criterio l);
- ✓ gli acquisti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie (Capo, XI, art. 85 - criterio n);
- ✓ il sistema sanzionatorio per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (Capo XIV, art. 93 - criterio m);
- ✓ la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione (criterio o);
- ✓ l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento (criterio p).

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene, quindi necessario disporre di specifici principi e criteri direttivi di delega, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare il diritto interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542. I decreti legislativi saranno adottati previo parere della Conferenza unificata.



*** **

Completa il disegno di legge l'**Allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

- 1) **Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955**
- 2) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
- 3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
- 4) Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- 5) Direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.
- 6) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
- 7) Direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
- 8) Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.
- 9) Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
- 10) Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
- 11) Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
- 12) Direttiva (UE) 2023/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.



- 13) Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
- 14) Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
- 15) Direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, con dati aggiornati al 31 dicembre 2022:

- a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
- d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
- e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con Regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali Regolamenti di recepimento già adottati;
- e-bis*) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.



In relazione a quanto richiesto dalla **lettera a)**, si precisa che è presente un solo allegato poiché tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge saranno attuate con decreti legislativi sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere. Proprio per questo motivo, per consentire una più rapida lettura, a partire dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" nell'allegato in parola sono elencate solo le direttive che non necessitano di ulteriori criteri e principi specifici.

Nel disegno di legge sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea successivamente alla data di presentazione, in prima lettura, alla Camera dei deputati del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, avvenuta il 27 luglio 2023.

In relazione a quanto richiesto alla **lettera b)**, il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia, pendenti alla data del 14 aprile 2024, è di 63, di cui di cui 49 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive UE.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

TABELLA 1 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER STADIO DELLA PROCEDURA (14 APRILE 2024)

Messa in mora ex art. 258 TFUE	25
Messa in mora complementare ex art. 258 TFUE	5
Parere motivato ex art. 258 TFUE	15
Parere motivato complementare ex art. 258 TFUE	1
Decisione ricorso ex art. 258 TFUE	2
Ricorso ex art. 258 TFUE	1
Sentenza ex art. 258 TFUE	4
Messa in mora ex art. 260 TFUE	4
Decisione ricorso ex art. 260 TFUE	2



Sentenza ex art. 260 TFUE	4
Totale	63

TABELLA 2 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER MATERIA (24 APRILE 2024)

Ambiente	18
Affari economici e finanziari	6
Trasporti	7
Lavoro e politiche sociali	5
Concorrenza e aiuti di Stato	3
Energia	4
Affari interni	4
Giustizia	4
Fiscalità e dogane	1
Agricoltura	2
Salute	2
Appalti	1
Affari esteri	2
Libera circolazione delle merci	2
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	1
Tutela dei consumatori	1
TOTALE	63



TABELLA 3 - SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	22
Ministero dell'economia e delle finanze	8
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	9
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	6
Ministero della giustizia	5
Ministero della salute	2
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	4
Ministero dell'interno	3
Ministero delle imprese e del made in Italy	3
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione	2
Ministero degli affari esteri	1
Ministro per le disabilità	1
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare	1
Ministero dell'università e della ricerca	1
Totale	63



Con riferimento alla **lettera c)**, si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee attuate in via amministrativa al 17 maggio 2024.

DIRETTIVE ATTUATE IN VIA AMMINISTRATIVA

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI RECEPIMENTO	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
1	Direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30 giugno 2023	D. M. del 23 gennaio 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 21 marzo 2023, n. 68
2	Direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	1° giugno 2023	D. M. del 26 giugno 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 20 luglio 2023, n. 168
3	Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione del 23 settembre 2022 Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648 della Commissione del 23 settembre 2022	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	30 giugno 2023	D. M. del 28 giugno 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 18 luglio 2023, n. 166
4	Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	31 agosto 2023	D. M. del 14 luglio 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 11 agosto 2023, n. 187



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI RECEPIMENTO	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
1	Direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30 giugno 2023	D. M. del 23 gennaio 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 21 marzo 2023, n. 68
2	Direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	1° giugno 2023	D. M. del 26 giugno 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 20 luglio 2023, n. 168
3	Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione del 23 settembre 2022 Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648 della Commissione del 23 settembre 2022	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	30 giugno 2023	D. M. del 28 giugno 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 18 luglio 2023, n. 166
	2011/65/UE del Parlamento europeo.			
5	Direttiva di esecuzione (UE) 2023/1438 della Commissione del 10 luglio 2023 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	31 dicembre 2023	D. M. del 9 novembre 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 23 dicembre 2023, n. 299



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI RECEPIMENTO	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
1	Direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30 giugno 2023	D. M. del 23 gennaio 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 21 marzo 2023, n. 68
2	Direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	1° giugno 2023	D. M. del 26 giugno 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 20 luglio 2023, n. 168
3	Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione del 23 settembre 2022 Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648 della Commissione del 23 settembre 2022	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	30 giugno 2023	D. M. del 28 giugno 2023 Pubblicato nella G.U.R.I. 18 luglio 2023, n. 166
	di alcune varietà delle specie di piante			

Con riferimento alla **lettera d)** si segnala che le seguenti direttive europee, pubblicate nella G.U.U.E. non sono state inserite nel disegno di legge poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione:



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	Direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2023, L	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	21 dicembre 2025
2	Direttiva (UE) 2023/2123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per allinearla alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali Pubblicata nella G.U.U.E. 11 ottobre 2023, L	Ministero dell'interno	1° novembre 2025

Con riferimento alla lettera e), fino al 17 maggio 2024 non risultano recepite direttive dell'Unione europea con regolamenti, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alla **lettera e-bis**), si fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea, pubblicate al 17 maggio 2024, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti, di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	Direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2023, L	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	21 dicembre 2025
2	Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. Pubblicata nella G.U.U.E. 30 ottobre 2023, L	Ministero dell'economia e delle finanze Ministro delle imprese e del made in Italy	20 novembre 2025



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
3	<p>Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.</p> <p>Pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2023, L</p>	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	21 maggio 2025
4	<p>Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).</p> <p>Pubblicata nella G.U.U.E. 20 settembre 2023, n. L 231</p>	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	11 ottobre 2025
5	<p>Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (Testo rilevante ai fini del SEE).</p> <p>Pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130</p> <p>Delega prevista nella legge 21 febbraio 2024, n. 15, "legge di delegazione europea 2022-2023"</p>	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	31 dicembre 2023
6	<p>Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE).</p> <p>Pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130</p> <p>Delega prevista nella legge 21 febbraio 2024, n. 15, "legge di delegazione europea 2022-2023"</p>	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	31 dicembre 2023

Relativamente alla **lettera f)**, sulla base delle comunicazioni, pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ed



effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per gli affari europei sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, nessuna regione, nel corso dell'anno 2023, ha dovuto recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza.

In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente schema di disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea la relazione AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione. Sui restanti articoli del disegno di legge, si rappresenta che è stata predisposta l'analisi di impatto della regolazione (AIR) in considerazione del maggior impatto dei relativi interventi, ad esclusione degli articoli 1 e 2, contenenti, rispettivamente, la delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea e la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Con riferimento all'*iter* di approvazione, in considerazione della necessità di una tempestiva presentazione alle Camere, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si è fatto ricorso alla procedura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine alla possibilità di consultare successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di tenere conto del relativo prescritto parere in sede di esame parlamentare del disegno di legge.



RELAZIONE TECNICA

(articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

ART. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo contiene, al **comma 1**, la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 16 della presente legge e all'annesso allegato A.

Al **comma 2** prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari sui citati decreti.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il **comma 3** dispone che, a esclusione degli articoli che già prevedono l'invarianza finanziaria delle relative disposizioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive, dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge finanziaria 31 dicembre 2009, n. 196.

Il richiamato articolo, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative: in particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile



procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge e alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

ART. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

ART. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

La norma di delega, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al **comma 2** individua le disposizioni finanziarie rilevanti che, nell'ambito dell'esercizio della delega, devono essere seguite da parte del Governo.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare il recepimento, anche tramite l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

In ragione dei diversi piani di intervento normativo delegati al Governo, in ossequio ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,



sono previsti i principi ed i criteri direttivi specifici, da osservare al fine di adeguare la normativa interna alla direttiva di matrice europea.

Come previsto dal comma 2, dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Più in generale, tutte le autorità di vigilanza provvederanno autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Tanto con riferimento sia alle autorità diverse dalla Banca d'Italia indicate nel comma 1, lettera b), che a quelle eventualmente individuate in forza della delega contenuta alla successiva lettera g). Le previsioni in discorso e quelle contenute nel rispettivo decreto delegato non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella delega.

ART. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)

L'articolo 4 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. La richiamata direttiva mira ad affrontare le nuove sfide determinate dai rapidi sviluppi del mercato dei servizi finanziari connessi alla digitalizzazione e non previsti al momento dell'adozione della direttiva 2002/65/CE. In questo quadro, il nuovo intervento del legislatore eurounitario continua a svolgere la funzione di «rete di sicurezza», già ricoperta dalla direttiva 2002/65/CE, applicandosi nei casi che non rientrano nell'applicazione di norme di settore relative alle varie tipologie di servizi finanziari, al fine di contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. Al riguardo, l'applicazione della nuova direttiva garantisce l'armonizzazione normativa a vantaggio dei consumatori e dei professionisti. I criteri proposti permettono l'adeguamento del codice del consumo - in quanto sede dell'attuazione della direttiva 2011/83 che la direttiva oggetto di recepimento modifica - al fine di incorporare anche tutte le modifiche necessarie al coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, di servizi bancari e finanziari, in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare.

Il Governo è, altresì, delegato ad adottare le modificazioni alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.

Gli stessi criteri permettono di confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo, sanzionatori nonché degli altri poteri previsti in particolare dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. "enforcement").



Sulla base di una consultazione preliminare, ancorché informale, delle autorità maggiormente coinvolte, i criteri consentono, inoltre, di esercitare le opzioni previste volte a:

- ✓ adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;
- ✓ prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione;
- ✓ precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

Nello specifico, con il comma 1 si effettua il rinvio di rito alle disposizioni di cui alla legge n. 234/2012 e si delega il Governo:

a) ad apportare alla normativa vigente ed, in particolare, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;

b) a coordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

c) a confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;

d) ad esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

e) ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione;

f) ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

g) ad assicurare il miglior coordinamento tra l'articolo 144-bis del codice del consumo e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché



con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394, e apportare le conseguenti modifiche di coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

h) ad apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché ad ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si ritiene che l'assenza di un impatto finanziario derivi dalla circostanza che il recepimento della direttiva può attuarsi mediante l'utilizzo delle risorse e dei mezzi organizzativi disponibili a legislazione vigente.

In particolare, le disposizioni che confermano la competenza alle autorità di vigilanza non comportano l'attribuzione di nuove funzioni, poiché le attività corrispondono a quelle già svolte; pertanto, non si hanno effetti dal punto di vista finanziario sulla finanza pubblica. Parimenti, le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale e quindi non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)

Si rimanda alla relazione tecnica relativa all'art. 7, dal momento che la direttiva UE 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 e il regolamento (UE) 2023/1543 costituiscono un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea nel 2018 e approvato a luglio del 2023.

ART. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

L'articolo 6 adegua le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", alle prescrizioni della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva (UE) 2024/884, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 marzo 2024, modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che ha sostituito la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I pannelli fotovoltaici, che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE, sono stati inclusi nella categoria 4 degli allegati I e II, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE.



Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri devono garantire che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sostengano i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Tuttavia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa alla causa C-181/20, ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE nella misura in cui riguarda i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, ritenendo immotivato l'effetto retroattivo della norma.

Tale determinazione discende dal fatto che, prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se far sopportare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali pannelli, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Successivamente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, tali costi devono essere a carico dei produttori in tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne i pannelli fotovoltaici già immessi sul mercato mentre vigeva la direttiva 2008/98/CE.

In questo caso, la Corte ha ritenuto che la retroattività di tale norma in relazione ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE fosse invalida e passibile di violazione del principio della certezza del diritto.

Al fine di dare seguito alla sentenza è stato modificato l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva RAEE relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Inoltre, sebbene non fosse stato esplicitamente preso in considerazione dalla sentenza, è stato modificato anche l'articolo 12 della direttiva RAEE, in quanto contenente disposizioni parallele relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Tali disposizioni potevano, infatti, essere considerate retroattive, sulla base del ragionamento della Corte. Le modifiche, peraltro, hanno riguardato anche altri prodotti che dal 15 agosto 2018 sono rientrate nell'"ambito di applicazione aperto" della direttiva RAEE, con fattispecie simili a quella dei pannelli fotovoltaici menzionati nella sentenza. Pertanto, è stato precisato che solo a partire dal 15 agosto 2018 i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE, che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.

Tutto ciò premesso, in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 49 del 2014, si rende indispensabile procedere a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2024/884, secondo i principi direttivi proposti, che includono obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE, originati da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente alla data in cui sono rientrate nell'ambito di applicazione aperto (15 agosto 2018), e delle attività di comunicazione e di informazione per incrementare la raccolta dei RAEE originati dai nuclei domestici.

In particolare, il comma 1 prevede la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sulla base di quattro principi direttivi, dei quali si illustra di seguito il contenuto:

a) il riordino della disciplina nazionale sui pannelli fotovoltaici adeguandolo alla disciplina della direttiva (UE) 2024/884 appare opportuno in considerazione delle numerose



modifiche intervenute nel corso degli anni sul testo del d. lgs n. 49 del 2014, che hanno determinato l'abrogazione, la sostituzione e l'introduzione di diverse disposizioni in materia. Le ulteriori modifiche da apportare al decreto, in relazione alle modalità di finanziamento previste all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884, sono volte a garantire chiarezza circa gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici;

b) l'attuale sistema di gestione dei RAEE prevede che gli operatori del settore finanzino la gestione dei rifiuti originati da apparecchiature entrate nel campo di applicazione della direttiva, a partire dal 15 agosto 2018, con modalità analoghe a quelle previste per i RAEE "storici", ossia quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 2002/96/CE, abrogata successivamente dalla direttiva 2012/19/UE. L'adeguamento delle attuali disposizioni relative al sistema di finanziamento di gestione dei RAEE risulta, pertanto, necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884. Il principio direttivo consente, altresì, di disciplinare il finanziamento della gestione di quei RAEE generati da apparecchiature non rientranti nel campo di applicazione della direttiva e immesse sul mercato anteriormente al 15 agosto 2018. Segnatamente, con l'attuazione del principio direttivo proposto si consente di allineare le pertinenti disposizioni, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), in modo da garantire la copertura finanziaria per la corretta gestione di tali RAEE;

c) con il principio proposto si prevede di adeguare le disposizioni del d. lgs n. 49 del 2014 sulla marcatura delle AEE alle previsioni dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2024/884, concernenti la sostituzione della norma europea di riferimento riveduta della norma europea EN 50419, adottata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) nel luglio 2022;

d) il principio è finalizzato a rendere consumatori e cittadini consapevoli delle misure di prevenzione dei rifiuti, dei sistemi di ritiro gratuito e di raccolta dei propri RAEE presso la distribuzione e i centri di raccolta comunali. L'introduzione dell'obbligo di comunicazione e informazione per i produttori consente di affrontare le lacune informative sulle corrette modalità di conferimento dei RAEE e sulle opportunità offerte dalla normativa per il ritiro gratuito, al fine di non gravare i consumatori e i cittadini di oneri attribuiti ai produttori, in linea con i principi del regime di responsabilità estesa di cui all'articolo 8-bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE.

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio della delega legislativa, sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il **comma 3** dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come previsto dal comma 3, dall'attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi sono finalizzati al mero riordino della disciplina nazionale attualmente vigente, in coerenza con le nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/884.

Si precisa inoltre che anche il decreto legislativo di recepimento della direttiva, in attuazione dei criteri di delega di cui al comma 1, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni da recepire riguardano prevalentemente gli obblighi,



anche di natura finanziaria, ricadenti sui produttori delle AEE nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore, già operante a legislazione vigente.

ART. 7 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali)

Le disposizioni che vengono esaminate in questa sede costituiscono un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea nel 2018 ed approvato a luglio del 2023 (regolamento (UE) 1543 e direttiva (UE) 1544 del 2023), al fine di rendere più rapido il processo di messa in sicurezza e acquisizione di prove digitali detenute da prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nella giurisdizione di un altro Stato membro, prevedendo la trasmissione del provvedimento penale di conservazione o acquisizione della *e-evidence* direttamente dall'autorità nazionale richiedente al rappresentante legale designato dal service provider sul territorio europeo, con obbligo per quest'ultimo di ottemperare consegnandole direttamente i dati, salva la sussistenza di specifici e tassativi motivi che lo impediscano e senza poter opporre ragioni legate al luogo di conservazione dei dati.

Riguardo ai principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 di cui all'**articolo 5, comma 1, (lett. a-d)**, si prevede che gli obblighi imposti ai prestatori di servizi possono assumere diverse forme: per esempio, ricevere da un pubblico ministero o da un giudice, nell'ambito di un procedimento penale, un ordine che comporta conseguenze giuridiche, fornire i dati necessari in tali procedimenti penali, adottare misure per la conservazione di dati nei procedimenti penali o essere destinatario di una procedura di esecuzione in caso di mancato rispetto degli obblighi. A causa delle loro politiche commerciali e territoriali, i prestatori di servizi possono incontrare difficoltà nell'ottemperare a tali diversi tipi di richieste e, proprio per tale motivo, è necessario che vengano dettati principi di delega che consentano di adeguare la normativa nazionale alle previsioni della direttiva, ivi compresa l'ipotesi di sanzioni adeguate e proporzionate per i service providers che non ottemperino agli obblighi imposti. Inoltre, la delega in esame individua una o più autorità **centrali** per garantire l'applicazione in maniera coerente e proporzionata della normativa europea ed il Ministero della giustizia come autorità competente per i contatti e le comunicazioni con la Commissione europea.

L'intervento è teso all'efficientamento del sistema di interscambio e conservazione dei dati (quali, e-mail, sms o contenuti provenienti dalle applicazioni di messaggistica, contenuti audiovisivi, informazioni sull'account online degli utenti) per la repressione dei crimini, commessi in qualsiasi stato dell'Unione europea. Per gli aspetti di competenza dell'Amministrazione della giustizia, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto gli oneri di individuazione dei responsabili legali degli stabilimenti e di adeguamento dei sistemi informatici e di comunicazione grava sui singoli providers, mentre si segnala che le attività giudiziarie previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA e DDA, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione giudiziaria destinati al funzionamento degli uffici giudiziari, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Si segnalano, ad ogni modo, gli effetti positivi della norma qui esaminata in considerazione dell'istituzione delle nuove sanzioni penali, attualmente non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale, adeguate e proporzionate all'entità delle violazioni commesse dai service providers le quali, attesa la qualificazione dei medesimi come enti provvisti di personalità giuridica di diritto privato, saranno di natura pecuniaria in correlazione alle quote societarie da ciascuno possedute. Tali sanzioni, pertanto, sono suscettibili di apportare un incremento del gettito d'entrata dell'Erario, con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato difficilmente quantificabili.

Per quanto riguarda i principi e i criteri di cui all'**articolo 7**, il regolamento (UE) 2023/1543 consente alle autorità di accedere ai dati conservati a prescindere dal luogo in cui si trovano, attraverso l'emissione di ordini di produzione e conservazione di prove elettroniche. A fronte dell'ordine, il fornitore di servizi o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro sono obbligati a rispondere celermente e, in caso di emergenza, nel giro di poche ore. In questo modo si accorceranno i tempi, considerato che oggi un'ordinanza europea di indagine è eseguibile in 120 giorni ed una procedura di assistenza giudiziaria richiede in media 10 mesi. Destinatari dell'ordine potranno essere persone fisiche o giuridiche che forniscono: una o più categorie di servizi di comunicazione elettronica; nomi di dominio internet e numerazione Ip; assegnazione di indirizzi Ip; servizi di registri di nomi di dominio; altri servizi della società dell'informazione, che consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro oppure rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati, per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente.

La polizia e le autorità giudiziarie degli Stati membri potranno inoltre richiedere un'ordinanza europea di conservazione, imponendo ad un fornitore di servizi o al suo rappresentante legale in un altro Stato membro la conservazione di dati specifici, in vista di una successiva richiesta di produzione di dati attraverso l'assistenza giudiziaria, un'ordinanza europea di indagine o un'ordinanza europea di produzione.

La realizzazione del sistema di interscambio deve, logicamente, attenersi ad una serie di criteri e principi che vengono fissati nei vari punti (**lettere a-r**) della disposizione qui esaminata.

Pertanto, alle **lettere a) e b)** vengono dettati i criteri e le competenze di azione delle autorità che emettono gli ordini di produzione (EPOC) e gli ordini di conservazione (EPOC-PR), in conformità a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del Regolamento 2023/1543 UE.

In ordine generale, si prevede che gli ordini di produzione riguardanti dati relativi alle operazioni o al contenuto, atteso il loro carattere maggiormente invasivo della libertà personale e potenzialmente lesivo di diritti fondamentali, debbano essere emessi o autorizzati da un giudice o da un organo giurisdizionale o da un giudice addetto alle investigazioni (giudice per le indagini preliminari), mentre quelli riguardanti i dati relativi agli abbonati o agli accessi possono essere emessi o autorizzati anche da un pubblico ministero. Quanto, invece, agli ordini di conservazione, considerata la loro mera finalità di "congelamento" del dato informatico, possono essere emessi o autorizzati da un'autorità giudicante, nonché da un pubblico ministero; mentre, nei casi di emergenza in cui è ammessa l'emissione degli ordini senza preventiva autorizzazione, anche da parte dell'organo di polizia di sicurezza, salvo successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria.



La **lettera c)** prevede, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, che quando ne faccia richiesta un'autorità competente, il Ministero della giustizia è responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati contenenti gli ordini di produzione e di conservazione, nonché agli ulteriori adempimenti specificati nell'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento UE, quali le notifiche, la ricezione dei dati e delle notifiche, la trasmissione dell'altra corrispondenza ufficiale relativa a tali certificati od ordini. Riguardo a tale flusso informativo si rinvia, per la descrizione della previsione di tutto l'apparato di informazione e comunicazione dei provvedimenti e dei dati in essi contenuti, nonché per la valutazione degli effetti finanziari, a quanto esposto riguardo alla successiva lettera n).

La **lettera d)** prevede, poi, la trasmissione dei certificati in esame anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, e al Procuratore generale presso la Corte di appello, per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Tale trasmissione dei certificati in esame ripercorre una prassi già consolidata presso gli uffici giudiziari, che espletano tale compito, per via telematica, usufruendo degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e con le risorse umane e strumentali attualmente presenti.

I criteri di delega contenuti alle **lettere dalla e) alla m)** riguardano materie ordinamentali e/o procedurali (quali l'identificazione delle autorità competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica ed esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543, le modalità di informazione dell'interessato, la previsione di sanzioni efficaci e dissuasive di comportamenti omissivi o non tempestivi ovvero contrari alle finalità di produzione dei dati e conservazione dei medesimi, la previsione di sanzioni amministrative, l'organo giurisdizionale competente alle procedure di riesame delle obiezioni presentate dai prestatori di servizi e i mezzi d'impugnazione a tutela della persona, di cui sono stati richiesti i dati), così come quelli alle **lettere o) e r)**, e non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera p)** prevede, poi, che le autorità giudiziarie nazionali periodicamente informino, per il monitoraggio dei dati a fini statistici, il Ministero della giustizia degli EPOC e degli EPOC-PR, cioè degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione ricevuti o trasmessi e che il Ministero della giustizia, ai sensi della previsione contenuta nell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento UE, raccolga ed elabori annualmente tali dati a livello statistico, per trasmetterli, ai fini del monitoraggio di cui si è detto alla lettera p), alla Commissione europea (**lettera q)**.

Si segnala che, per quanto riguarda il flusso informatico dei dati dagli uffici giudiziari, gli adempimenti vengono espletati senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di una forma di comunicazione che è già ampiamente realizzata tra gli uffici giudiziari, che svolgono gli adempimenti a livello istituzionale attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre per la trasmissione dei dati statistici previsti per il monitoraggio che esegue, a livello unitario su tutti gli Stati membri, la Commissione europea, si rinvia al quadro complessivo delle risorse descritte alla **lettera n)**, secondo cui si prevede di adottare, anche attraverso regolamenti e atti amministrativi, le disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dal Capo V del regolamento (UE) 2023/1543 in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato.



L'intervento prevista alla **lettera n)** ha l'obiettivo di sviluppare efficaci misure per ottenere e conservare prove elettroniche in quanto risultano sempre più importanti per le indagini e i procedimenti penali all'interno dell'Unione. Per combattere la criminalità sono essenziali meccanismi efficaci per l'ottenimento di prove elettroniche, e tali meccanismi dovrebbero essere soggetti a condizioni e garanzie per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare i principi di necessità e proporzionalità e i diritti al giusto processo, alla protezione della vita privata e dei dati personali e alla riservatezza delle comunicazioni.

Al fine di consentire quindi una comunicazione efficiente e sicura tra le autorità competenti, è indispensabile nell'ambito della giustizia elettronica che lo scambio di dati online avvenga tramite sistema informatico decentrato, che a sua volta comprende l'adeguamento dei sistemi informatici degli Stati membri e delle agenzie e degli organi dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda i punti di accesso interoperabili attraverso i quali tali sistemi sono interconnessi. Ciò comporta come abbiamo evidenziato sopra che ciascun Stato membro adegui il proprio sistema informatizzato al fine di consentire la connettività digitale tra i sistemi giuridici nazionali e quelli degli Stati membri dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali lo Stato membro è responsabile e sostiene, altresì, i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso, nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. Per l'attuazione della citata disposizione occorre, quindi, quantificare eventuali oneri che l'amministrazione della giustizia dovrà sostenere, in qualità di Stato membro, al fine di realizzare quel sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Al riguardo è stata richiesta un'analisi tecnico-economica alla Direzione generale sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione, al fine di quantificare gli oneri relativi all'attuazione di quanto previsto dal citato articolo 23.

Il documento di sintesi ha fornito una analisi puntuale delle voci di costo relative all'installazione, funzionamento e manutenzione di tutte le componenti necessarie per i due casi d'uso di seguito indicati, partendo dal presupposto che il sistema decentrato a cui fa riferimento il regolamento europeo è e-CODEX e nello specifico disciplina due dei numerosi casi d'uso di e-CODEX: European Production Order (EPOC) e European Preservation Order (EPOC-PR).

Si evidenzia, inoltre, che e-Codex è un sistema decentrato il cui sviluppo e manutenzione evolutiva è a carico ad eu-LISA, mentre l'installazione e la manutenzione (adeguativa) dei punti di accesso nazionali, che sono appunto decentrati (Gateway e Connector), rimane a carico dei singoli Stati Membri collegati.

Altra premessa evidenziata dalla competente articolazione ministeriale per lo studio di fattibilità dei costi del presente intervento, sta nel fatto che il software di implementazione di riferimento ad oggi non è stato realizzato, essendo il sopracitato regolamento stato pubblicato su GUUE recentemente (28.07.2023). Occorre pertanto porre in evidenza la necessità che i fondi eventualmente destinati alle attività dovranno essere vincolati alla disponibilità del software di implementazione di riferimento ed utilizzabili eventualmente anche dopo l'anno 2024.



Stima del costo del punto di accesso

La stima dei costi riportata nel successivo prospetto è relativa alle attività di installazione, funzionamento e manutenzione di soli Gateway e Connector per ciascun caso d'uso previsto dal regolamento in oggetto (rif. art. 23 comma 1 del regolamento):

STIMA COSTI DEL PUNTO DI ACCESSO		
Attività	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	20.000	0
2. Funzionamento	30.000	30.000
3. Manutenzione	6.000	6.000
TOTALE	56.000	36.000

I costi del precedente prospetto sono stimati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, in relazione alle tipologie di attività previste dall'art. 23, comma 1.

La stima del costo (IVA esclusa e con contingenza al 30%), per ciascun caso d'uso, si basa sui seguenti assunti:

Costo di installazione per caso d'uso, da sostenere solo il primo anno. Il costo pari ad euro 19.800 arrotondato ad euro 20.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 €/giornata per 20 giornate lavorative per tre unità di personale;

Costo di funzionamento (conduzione operativa), da sostenere ogni anno. Il costo pari ad euro 29.700 arrotondato ad euro 30.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 €/giornata per 45 giornate lavorative per due unità di personale;

Costo di manutenzione adeguativa, da sostenere ogni anno, pari a ca. il 30% del costo sostenuto per l'installazione iniziale.

Stima dei costi per la Reference Implementation (RI)

Si ipotizza di usufruire del software di implementazione di riferimento (RI - Reference Implementation), pertanto vanno considerati i costi di installazione, funzionamento e manutenzione di questo software presso i CED ministeriali.

Si precisa che per la stima dei costi, essendo al momento indisponibile il software di implementazione di riferimento per EPOC e EPOC - PR, si è ritenuto di utilizzare un altro software di implementazione di riferimento che è quello relativo ai casi d'uso di e-EDES - infrastruttura standard a tre livelli - ipotizzando che ogni ambiente del software consisterà



in 25 macchine virtuali. Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei costi relativi alla RI:

REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività per messa in esercizio RI EPOC e EPOC - PR	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	80.000	0
2. Funzionamento	120.000	120.000
3. Manutenzione	24.000	24.000
TOTALE	224.000	144.000

Stima dei costi per le risorse hardware e software

Si considerano per questa stima i costi dell'hardware (server, repository storage, apparati di networking) e i costi del software di base (Sistema operativo, DBMS, software di virtualizzazione, sistema di backup), ipotizzando un'infrastruttura fisica di produzione, una di Disaster & Recovery e una di backup.

A titolo esemplificativo si riportano i prospetti relativi alle stime dei costi ipotizzati per gli interventi hardware e software sopra descritti, nonché le fonti di riferimento per la proiezione di tali costi quali convenzione Consip, ordini diretti di acquisto, appalto specifico indetto dal Ministero della giustizia e bandi di gara a procedura aperta:

INFRASTRUTTURA DI PRODUZIONE				
Costi hardware e software	N. apparati	Costo unitario	Costo in euro Anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
Hardware				
Server	8	18.076	144.608	
Storage		140.917,00	140.917,00	
Apparati networking	2	44.000,00	88.000,00	
Software				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920,00
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000,00
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
Middleware	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			692.705,91	12.920,00



INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY				
Costi hardware e software	N. apparati	Costo unitario	Costo in euro Anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
Hardware			0	
Server	8	18.076,00	144.608,00	
Storage		140.917,00	140.917,00	
Apparati networking	2	44.000,00	88.000,00	
Software				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
Middleware	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			692.705,91	12.920,00 €
INFRASTRUTTURA BACKUP				
Costi hardware e software		Costo in euro anno 2025	Costo per Anno successivo	
Hardware				
Appliance Veritas 5250 336TB		90.000		
Software				
Software Netbackup		140.000		
TOTALE [1]		230.000		



Esiste anche l'esigenza di integrare il sistema informativo nazionale in quanto i casi d'uso EPOC e EPOC - PR prevedono alcune informazioni da inserire nei form di ordine da inviare agli altri Stati membri. Alcuni dati, come ad esempio l'utente indagato oggetto dell'ordine di produzione o conservazione delle prove elettroniche, possono essere estratti dal sistema informativo nazionale SICP. I costi di integrazione tra il SICP e la RI sono a carico degli Stati membri, come indicato all'art. 23 comma 1.

Sulla base di analogha esperienza di estrazione dati realizzata per il sistema del casellario europeo ECRIS, vengono riportati i costi previsti per l'integrazione di SICP con la reference implementation:

COSTI INTEGRAZIONE SICP E REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività per integrazione SICP e RI EPOC e EPOC - PR	Costo in euro Anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
Sviluppo integrazione software	250.000	0
Manutenzione integrazione software	0	20.000
TOTALE	250.000	20.000

Gli oneri relativi ai costi per le attività di installazione, funzionamento e manutenzione dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato per le quali ciascun Stato membro è responsabile, vengono riepilogati nel prospetto seguente:

RIEPILOGO COSTI TOTALE INTERVENTO		
	2025	2026
Punto di accesso	56.000	36.000
Reference implementation	224.000	144.000
Hardware e software produzione	692.706	12.920
Hardware e software DR	692.706	12.920
Hardware e software backup	230.000	
Integrazione SW	250.000	20.000
TOTALE	2.145.412	225.840

Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera n), è prevista specifica autorizzazione di spesa pari ad euro 2.145.412 per l'anno 2025 e ad euro 225.840 a decorrere dall'anno 2026,



cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Fatto salvo quanto suesposto, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnalano, ad ogni modo, anche in relazione al presente articolo, gli effetti positivi della norma esaminata in considerazione dell'istituzione delle nuove sanzioni penali, attualmente non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale, adeguate e proporzionate all'entità delle violazioni commesse dai service providers le quali, attesa la qualificazione dei medesimi come enti provvisti di personalità giuridica di diritto privato, saranno di natura pecuniaria in correlazione alle quote societarie da ciascuno possedute. Tali sanzioni, pertanto, sono suscettibili di apportare un incremento del gettito d'entrata dell'Erario, con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato difficilmente quantificabili.

ART. 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)

La disposizione di cui all'articolo 8 è finalizzata a realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2631, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 novembre 2023, entrato in vigore il 20 dicembre 2023 e applicabile a far data dal 21 dicembre 2024 (ad eccezione degli articoli 20, 21, paragrafo 4, 23, paragrafi 6 e 7, 24, paragrafo 2, 26, paragrafo 3, 27, paragrafo 2, 28, paragrafo 3, 29, paragrafo 4, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 33, paragrafo 7, 42, paragrafo 9, 46, paragrafi 6 e 7, 49, paragrafi 1, 2 e 3, 63, paragrafo 10, 66, paragrafo 3, 68, 69 e 70 che sono divenuti applicabili il 20 dicembre 2023 e degli articoli 40, 42, paragrafi da 1 a 8, e 43, applicabili dal 21 giugno 2026).

A tal fine, i criteri e i principi di delega ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento. Il regolamento innova il quadro normativo nazionale in materia di obbligazioni verdi europee e di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. In sintesi, esso introduce uno standard europeo di green bond, a cui si ricollegano specifici obblighi di reporting e un'apposita architettura di vigilanza. La finalità di tale intervento è quella di incanalare gli investimenti nei soli progetti coerenti con la Tassonomia europea e, quindi, di finanziare attività effettivamente sostenibili. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è autorità nazionale competente per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e l'esercizio della potestà sanzionatoria ai sensi del regolamento. Pertanto, essa, avendo un bilancio autonomo e godendo della più ampia indipendenza finanziaria, procederà a svolgere le attività previste servendosi delle dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Con riguardo a quanto previsto dal comma 2 lettera c) si rammenta che gli oneri per le attività connesse all'irrogazione di sanzioni o altre misure amministrative da parte della CONSOB sono



interamente a carico dell’Autorità di vigilanza che vi provvede esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati.

Le forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, previste dal criterio direttivo di cui alla lettera d), rientrano tra le attività istituzionali delle amministrazioni interessate dall’attuazione della disposizione e saranno svolte con le risorse strumentali, finanziarie e umane proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo all’istituzione di un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo)

Le disposizioni di cui al presente articolo 9 si rendono necessarie al fine di realizzare l’attuazione, l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. direttiva Omnibus), che modifica talune direttive per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento istitutivo ESAP), e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento Omnibus). I tre strumenti legislativi, definibili cumulativamente come “pacchetto legislativo ESAP”, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2023 e sono entrati in vigore il 9 gennaio 2024. Come indicato all’articolo 17 della direttiva Omnibus, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, fatta salva la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 (c.d. direttiva “Transparency”), da adottare e pubblicare entro il 10 luglio 2025.

A tal fine, i criteri ed i principi di delega di cui al presente articolo, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Il pacchetto legislativo ESAP ha l’obiettivo di fornire un accesso gratuito e centralizzato a livello UE per le informazioni finanziarie e non finanziarie, principalmente informazioni sulle attività economiche e sui prodotti delle società ed entità previste dall’Allegato al regolamento istitutivo. In generale, si tratta in larga misura delle medesime informazioni già scambiate a livello nazionale, secondo diversi obblighi normativi di recepimento di regolamenti e direttive europee. ESAP agisce in relazione alla creazione di una solida, efficace e facilmente utilizzabile infrastruttura digitale europea, ma non introduce nuovi obblighi informativi rispetto a quelli già esistenti. La normativa ESAP intende contribuire ad integrare maggiormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, oltre a



promuovere lo sviluppo di mercati dei capitali di minori dimensioni, conferendo loro maggiore visibilità e opportunità di allocazione degli investimenti. Inoltre, il pacchetto legislativo intende facilitare l'accesso al capitale da parte delle società non quotate, comprese le PMI, le quali possono rendere disponibili altre informazioni addizionali su base volontaria. Nel contesto nazionale, con riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera b), saranno le Autorità di vigilanza nazionali (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, COVIP) a svolgere il ruolo di organismi di raccolta e svolgeranno le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel quadro del loro bilancio istituzionale.

Parimenti, le sopra menzionate Autorità, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze, assicureranno forme di coordinamento e di collaborazione, prevalentemente mediante scambio di informazioni. Tali attività sono tutte riconducibili alle competenze istituzionali delle citate Autorità, pertanto dal criterio direttivo di cui alla lettera e) non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2031/2845. A tal fine, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento. Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2845 procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Per quanto concerne la CONSOB, designata quale Autorità competente a istituire e a presiedere il collegio, nonché a effettuare le comunicazioni all'ESMA e alla Banca d'Italia, il riparto e lo svolgimento di funzioni avverrà sulla base di quanto già previsto a livello nazionale dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. riparto per finalità), che attribuisce, alla prima, la tutela in materia di trasparenza delle condotte e, alla seconda, le prerogative in materia di salvaguardia della stabilità. Dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia e la Consob dispongono di un bilancio autonomo e godono di indipendenza finanziaria. La Banca d'Italia e la Consob provvederanno all'adempimento dei compiti e delle funzioni previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 11 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio*)

L'articolo 11 riguarda l'indicazione dei criteri di delega e dei principi direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio. La ratio di tali indicatori riguarda l'armonizzazione della normativa europea in materia di tutela dei consumatori, la definizione dei diritti e degli obblighi reciproci, che regolano i rapporti tra consumatori ed operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e di distribuzione dei prodotti di consumo, non coperti dalla normativa di settore, e la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio.

Di seguito si illustrano i criteri ed i principi delineati:

- ✓ il primo criterio è finalizzato ad apportare le abrogazioni, le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988, che disciplinano le piattaforme gestite dalla Commissione europea per la notifica e lo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi (sistema RAPEX/*Safety Gate*) e per la comunicazione da parte degli operatori economici dei richiami dei prodotti distribuiti sul mercato (*Safety Business Gateway*). Si rende necessario intervenire sul codice del consumo, nel quale è stata recepita la previgente direttiva 2001/95/UE, ed aggiornarlo con le nuove disposizioni che prevedono il rafforzamento di tali piattaforme e l'interoperabilità delle interfacce web con i fornitori di mercati on line. Al fine di operare il raccordo con le disposizioni di cui al d. lgs. n. 157/22, si vuole assicurare e confermare la competenza esclusiva delle autorità di vigilanza del mercato identificate ai sensi del menzionato decreto legislativo n. 157/22, anche con riferimento ai prodotti non soggetti a marcatura CE. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- ✓ il secondo criterio vuole garantire la coerenza con il quadro normativo unionale in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti contenuto nel decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che ha semplificato e riordinato il sistema di vigilanza del mercato, rafforzando il consolidamento della normativa in materia di tutela dei consumatori. Il regolamento 2023/988 richiama espressamente il coordinamento con il regolamento 2019/1020, che nella fase di adeguamento individua le autorità di vigilanza del mercato competenti per categorie di prodotti, incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea. Si rende opportuno, pertanto, il coinvolgimento delle autorità medesime nella fase di



adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- ✓ con il terzo criterio si intende aggiornare il sistema di sanzioni, da applicare nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti, ed integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i diversi prodotti non soggetti alla marcatura CE, efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, in linea con il considerando 98 del regolamento 2023/988. Le fattispecie sanzionatorie dovranno tener conto anche delle varie fasi della filiera commerciale e delle diverse responsabilità incombenti sugli operatori economici interessati, in raccordo con le disposizioni e i ruoli delle Autorità di vigilanza del Mercato identificate dal d. lgs. n. 157/22. Si intende altresì garantire i principi di celerità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- ✓ il quarto criterio, nell'ottica di rafforzare la tutela del consumatore a fronte dell'incremento del commercio *online*, è finalizzato a circoscrivere, nelle ipotesi di prodotti forniti on line o con altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- ✓ il quinto criterio è volto a prevedere una disciplina transitoria a garanzia della commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 (data di applicazione del regolamento UE/2023/988), ai sensi della previgente direttiva 2001/95/CE e che risultano conformi a tale direttiva. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- ✓ il sesto criterio prevede, altresì, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito della irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie, agli appositi capitoli di spesa per la vigilanza sul mercato delle Autorità di vigilanza del Mercato per l'attuazione del regolamento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 ottobre 2022, n. 157, di recepimento del regolamento (UE) n. 1020/2019 in materia di vigilanza dei prodotti armonizzati. Tale criterio non comporta impatti sulla finanza pubblica a legislazione vigente, in quanto le nuove sanzioni costituiscono una nuova entrata e la loro riassegnazione alle Autorità di vigilanza finanzia i maggiori costi derivanti dall'implementazione del sistema dei controlli. Le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni verranno riassegnate a ciascuna delle Autorità di vigilanza che abbiano irrogato le medesime sanzioni. In particolare, per le autorità di vigilanza non amministrative centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità. Ne deriva pertanto l'invarianza finanziaria della disposizione.

Il comma 3 prevede l'invarianza finanziaria. Le sanzioni che si intendono introdurre costituiscono un sistema sanzionatorio completamente nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto, a legislazione vigente, l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE)



2023/988. Ciò al fine di evitare duplicazioni e conseguenti possibili contenziosi. Gli importi non possono essere prudenzialmente quantificati, essendo un regime di nuova istituzione. Da ultimo, si conferma la ripartizione delle competenze delle Autorità di Vigilanza già attribuite dalla legislazione vigente (cfr. d. lgs. n. 157/2022 relativo alla vigilanza sui singoli prodotti), non comportando ciò un onere a carico della finanza pubblica.

ART. 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)

L'articolo 12 contiene i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753. Fino ad oggi la legislazione europea si è preoccupata di tutelare le 'eccellenze locali' soltanto in relazione ai prodotti agroalimentari, i vini e le bevande spiritose (cfr. regolamento (UE) n. 1151/2012). Pregio del regolamento (UE) 2023/2411 sarà quello di tutelare, a livello europeo, anche i prodotti artigianali e industriali, come, per esempio, gioielli, porcellana, vetro, marmo, prodotti tessili e altri. La novità, pertanto, rispetto alla tutela ad oggi apprestata dai marchi (anche collettivi o di certificazione) e dalla normativa in tema di concorrenza sleale, è proprio quella di poter certificare, a livello dell'Unione Europea, il legame tra qualità e origine geografica, che consentirà di individuare e riconoscere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali.

La procedura di registrazione prevista dal Regolamento risulta articolata in due fasi: nella prima, gestita a livello nazionale, i produttori dovranno presentare le proprie domande di I.G.G. alle autorità competenti, designate dagli Stati membri, che avranno il compito, tra gli altri, di valutare le richieste pervenute, gestire l'eventuale procedura di opposizione a livello nazionale e, nel caso di valutazione con esito positivo, trasmettere le stesse all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), deputato alla gestione della seconda fase, al termine della quale lo stesso potrà concedere o rifiutare la protezione. Il Regolamento, entrato in vigore il 16 novembre 2023, individua nella data del 1° dicembre 2025 il termine a partire dal quale sarà possibile presentare le domande di registrazione per il riconoscimento della tutela IG di prodotti artigianali e industriali. Per tale ragione, al fine di garantire l'operatività del nuovo regime entro la data indicata, è necessario adottare una disciplina nazionale che recepisca la procedura disciplinata dal regolamento.

A tal fine, con il **comma 2** il Governo è delegato:

- a) a individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;
- b) a definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, esame e valutazione delle domande ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2023/2411;



- c) ad adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;
- d) a designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali che agiscano in maniera trasparente, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411. Sul punto si precisa che la scelta dell'Autorità preposta ai controlli avverrà in sede di emanazione del decreto delegato in modo da assicurare che il compito di vigilanza sia attribuito a un'Autorità che già svolge funzioni analoghe e che sarà, dunque, in grado di provvedere con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili, tenuto conto anche del numero non particolarmente rilevante (si tratta di prodotti IGP non agri) oggetto dell'attività di controllo.
- ✓ Al fine di poter svolgere le attività derivanti dall'attuazione del nuovo regolamento (UE) 2023/2411, è necessario dotare il Ministero delle imprese e del made in Italy delle necessarie risorse umane, preposte all'espletamento delle attività aggiuntive volte a garantire l'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa europea, alle quali non è possibile dare seguito in forza delle sole risorse umane già disponibili. A tal fine con il comma 3 viene istituito un ufficio dirigenziale, competente per le attività relative:
- ✓ alla disciplina generale e di coordinamento in materia di qualità dei prodotti industriali ed artigianali, ai sensi della normativa dell'Unione europea e relativa attuazione della regolamentazione in materia di indicazioni geografiche, che dovrà curare le attività inerenti alla fase nazionale della procedura di registrazione delle I.G.G. artigianali e industriali, inclusa la definizione delle procedure, anche di natura digitale;
- ✓ alla gestione delle procedure nazionali di opposizione e cancellazione, oltre che allo svolgimento della vigilanza e del monitoraggio delle verifiche e dei controlli sui soggetti titolari delle I.G.G.
- e) a prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

Il **comma 3** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025, e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Si precisa che i suddetti oneri sono stati stimati sulla base dei vigenti parametri retributivi (per 1 Funzionario, euro 49.811,53 pro-capite; per 1 dirigente di seconda fascia, euro 149.101,92 pro-capite; cui va aggiunto l'importo di euro 1.540 pro-capite annuale, quale



spesa per l'erogazione dei buoni pasto). Per il solo anno 2025 si prevede di sostenere una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici stimata nell'importo di euro 300.000.

ART. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento EUTR))

Le disposizioni oggetto della presente relazione introducono, nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea, una delega al Governo e relativi principi e criteri direttivi specifici per l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno e più decreti legislativi finalizzati a dettare norme attuative del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, in acronimo EUDR, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, in acronimo EUTR.

Per quanto riguarda l'intervento normativo si evidenzia, in particolare, che il principio di cui al comma 2, lettera a) dispone che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2023/1115, si avvarrà, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri, nonché, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza.

In merito, si precisa che l'avvalimento del citato Comando di Vertice dell'Arma (per il tramite dei Reparti posti alle sue dipendenze), nonché della Guardia di finanza (per il tramite dei relativi Reparti) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività già devolute al CUFAA e alla Guardia di finanza, sulla base del vigente quadro normativo.

Per quanto riguarda il MASAF, si rinvia a quanto si rappresenterà riguardo alla lettera h). Il criterio di cui alla lettera b) prevede, per i controlli sulle importazioni ed esportazioni, la definizione di modalità di cooperazione con l'autorità doganale, necessarie nelle more della predisposizione dei sistemi di interoperabilità da parte della Commissione. L'attuazione del criterio dianzi enunciato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'oggetto dell'intervento attiene unicamente alla predisposizione di procedure di coordinamento e flussi di comunicazione tra il Masaf e l'Autorità doganale, coinvolta nell'attuazione del Regolamento per le merci oggetto di importazione o esportazione, alla quale si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto al criterio di cui alla lettera c), relativo alla definizione di servizi di assistenza tecnica da prestare agli operatori, anche mediante affidamento a soggetti privati, si rappresenta che le relative attività sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si ritiene opportuno sottolineare che il regolamento EUDR 2023/1115 all'art. 14 prevede che "Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri,



indipendenza funzionale e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al presente capo." Tra gli obblighi derivanti dall'assunzione della qualifica di "Autorità Competente" ai sensi del regolamento UE 2023/1115, se ne elencano alcuni a titolo esemplificativo:

- ✓ responsabilità dell'esecuzione complessiva del regolamento in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono
- ✓ individuazione dei controlli da effettuare sulla base di un approccio basato sui rischi e stabilire, attraverso i controlli, se tali prodotti interessati siano conformi all'articolo 3 del regolamento;
- ✓ dotazione di personale, attrezzature e risorse finanziarie adeguati all'attuazione e applicazione del regolamento;
- ✓ accesso e interoperabilità con il sistema di informazione per controllare le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori;
- ✓ effettuazione dei controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l'operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al regolamento;
- ✓ tenere, per un minimo di dieci anni, registri dei controlli, in cui vengono indicati in particolare la natura e i risultati dei controlli e le misure adottate in caso di non conformità;
- ✓ concludere con la Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione delle informazioni sulle indagini e lo svolgimento di indagini;
- ✓ consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere alle informazioni sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, nonché sulla natura dei controlli effettuati e sui relativi risultati, e scambiare con esse tali informazioni onde agevolare l'esecuzione del regolamento;
- ✓ entro il 30 aprile di ogni anno, mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento nel corso dell'anno civile precedente.
- ✓ valutazione senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate, ivi compresa la fondatezza delle segnalazioni, e prendere i provvedimenti necessari, tra cui l'esecuzione di controlli e lo svolgimento di audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali non conformità con il regolamento, adottando se del caso misure provvisorie per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati.

Il criterio di cui alla lettera d) prevede la predisposizione di un nuovo sistema sanzionatorio, in quanto le fattispecie di non conformità previste dal regolamento non sono, nel nostro ordinamento interno, coperte da altre norme.

Il criterio di cui alla lettera e) prevede l'introduzione di misure provvisorie immediate volte ad impedire l'immissione o la messa a disposizione sul mercato o l'esportazione delle materie prime o dei prodotti interessati che l'autorità competente può applicare nei casi di potenziale non conformità; inoltre, si prevede, nell'ambito del medesimo criterio, la possibilità per l'autorità competente di emanare una diffida, a fronte di violazioni sanabili.

Il criterio di cui alla lettera f) prevede la individuazione di misure correttive da imporre agli operatori e commercianti per i casi di riscontrata non conformità al fine di rettificare eventuali inadempienze formali, ovvero di impedire la commercializzazione, l'importazione o l'esportazione delle materie prime o dei prodotti interessati.



I criteri di cui alle sopra enunciate lettere d), e) ed f), attengono alla predisposizione delle norme recanti le sanzioni, le misure provvisorie e le misure correttive che l'Autorità competente applicherà in caso di non conformità riscontrata. Tali criteri non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle relative attività essa si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il criterio di cui alla lettera g) prevede l'individuazione di forme di coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti nella applicazione del regolamento, anche in continuità con quanto previsto dal regolamento (UE) 2010/995 e il regolamento (CE) 2173/2005. Il criterio in questione fa riferimento alla formalizzazione di un tavolo di coordinamento tra le due Autorità Competenti per il Masaf, l'Autorità doganale e le Autorità di Enforcement quale tavolo interistituzionale e all'evoluzione dell'esistente Consulta FLEGT e Timber Regulation istituito presso il MASE ai sensi del D.lgs 178/2014 relativo ai previgenti Regolamenti FLEGT ed EUTR e da riconfigurare ai sensi del nuovo Regolamento EUDR che introduce con le nuove commodities altri portatori di interesse per un utile confronto a supporto delle Autorità istituzionali. Entrambi questi strumenti non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera h), esso prevede, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera h), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si precisa che i suddetti oneri sono stati stimati sulla base dei vigenti parametri retributivi (per 1 Funzionario, euro 47.864,92 pro-capite; per 1 dirigente di seconda fascia, euro 167.120,33 pro-capite; per 1 assistente, euro 39.561,65; cui va aggiunto l'importo di euro 1.540,00 pro-capite annuale, quale spesa per l'erogazione dei buoni pasto, e l'importo complessivo di euro 135.583 per lavoro straordinario). Per il solo anno 2025 si prevede di sostenere una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici stimata nell'importo di euro 300.000.

Il criterio di cui alla lettera i) prevede l'introduzione di disposizioni che consentano all'Autorità competente di recuperare i costi relativi ai controlli effettuati, posti a carico degli operatori, nei casi di non conformità riscontrata.

Il criterio di cui alla lettera l) prevede l'individuazione della autorità competente a ricevere il rapporto e a irrogare la sanzione, ai sensi della legge 689/1981, per i casi di non conformità alle prescrizioni del regolamento.

Il criterio di cui alla lettera m) prevede l'introduzione di misure volte a proteggere l'identità dei soggetti che segnalino casi di possibile non conformità al regolamento. I criteri dianzi enunciati, di cui alle lettere i), l), m), hanno ad oggetto la predisposizione di norme volte ad attuare specifiche disposizioni del Regolamento in ordine alla competenza ad irrogare le



sanzioni, al recupero dei costi sostenuti dall'Autorità competente in caso di riscontrata non conformità, alla protezione dell'identità dei soggetti che denuncino non conformità. Le relative attività verranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica

Il criterio di cui alla lettera n) prevede l'introduzione di disposizioni di raccordo tra il regolamento (UE) 2023/1115 e i regolamenti (CE) 2173/2005 e (UE) 995/2010, nonché alla conservazione dell'istituito registro imprese legno. Tale criterio è relativo all'implementazione dell'attuale applicativo SIAN - Registro Imprese Legno - sia per gestire la coesistenza tra i Regolamenti EUDR ed EUTR per il periodo transitorio previsto dal 1115/2023, sia per trarre dal Regolamento RIL opportunità di supporto agli operatori del settore legno e carta ed alle Autorità competenti, doganale e di enforcement, nell'ambito della manutenzione evolutiva del SIAN e delle sue procedure tra cui RIL.

Il RIL, Registro Imprese Legno, nell'ambito del SIAN, sistema informativo agricolo nazionale, fruisce di coperture per eventuali manutenzioni evolutive connesse a modifiche del quadro normativo di riferimento. Inoltre, l'iscrizione al RIL da parte degli operatori soggetti al regolamento EUTR prevede in versamento di una quota pari a 20 euro.

Il comma 5 prevede che dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l) m) e n) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 e istituzione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al Regolamento UE 2017/625)

Con i decreti legislativi oggetto di delega saranno istituite delle nuove tariffe per effettuare le attività di controllo ufficiale in materia di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, in coerenza con quanto sancito dal regolamento (UE) 2017/625, nonché finalizzate alla verifica di conformità degli impianti di riciclo di cui al regolamento (UE) 2022/1616: tali tariffe saranno corrisposte dagli operatori del settore che svolgono le attività di cui al regolamento medesimo (UE) 2022/1616.

Le tariffe verranno altresì destinate al finanziamento delle attività di formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli.

La formazione fa parte integrante dell'attività di controllo e, pertanto, con la proposta in esame si prevede che, per garantire che i controlli vengano svolti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, sia necessario destinare parte delle tariffe alle attività di formazione del personale delle autorità sanitarie locali competenti, attesa la complessità e particolarità della materia del riciclo dei materiali compatibile anche con i programmi dell'agenda 2030. Detta formazione può essere anche affidata a enti scientifici pubblici con comprovata conoscenza ed esperienza nel settore, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

Le nuove tariffe verranno inserite nell'attuale sistema nazionale delle tariffe di cui al decreto legislativo n. 32/2021, predisposto in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625 che, all'articolo 1, pur disciplinando in linea astratta il controllo dei MOCA, omette di riportare negli allegati tecnici delle tariffe specifiche, a cui fare riferimento in tal senso.



Per quanto attiene al controllo di cui al regolamento (UE) 2022/1616, le attività saranno finalizzate esclusivamente alla verifica della conformità degli impianti ai requisiti imposti dal medesimo regolamento.

Nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica, si ritiene, inoltre, necessaria la previsione di sanzioni specifiche per la violazione del regolamento (UE) 2022/1616, che può fungere da complemento dell'azione di controllo e di prevenzione sulle attività svolte in difformità dal citato regolamento. In mancanza di attività di controllo, le autorità italiane potrebbero avere difficoltà nell'applicare le disposizioni previste dalla normativa europea e quindi tutelare la salute pubblica. La banca dati nazionale verrà istituita mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute senza, quindi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea. Attualmente, infatti, esiste un registro dell'Unione europea in cui sono indicati tutti gli impianti di riciclo ubicati in ogni Stato membro; lo stesso è disponibile sul sito web della Commissione europea al seguente link: [Risorse per i riciclatori di plastica \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/epr/).

Le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali esistenti, anche mediante attività di collaborazione con enti pubblici in possesso delle conoscenze tecniche del settore, al fine di coordinare le attività istruttorie e di valutare la congruità scientifica delle documentazioni presentate a sostegno delle notifiche.

Mediante il ricorso alle nuove tariffe versate al Ministero della salute, verrà incrementato lo stanziamento del capitolo 5010 "Spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli", di cui alla Tabella 15 dello stato di previsione della spesa di tale Ministero e verrà, pertanto, potenziato il sistema di controllo vigente, anche attraverso una specifica formazione alle autorità locali responsabili dei controlli. L'introduzione delle sanzioni per le violazioni relative al regolamento UE 2022/1616, in adeguamento alle citate disposizioni europee, completa il quadro sanzionatorio vigente, che ne era sprovvisto, consentendo di dare attuazione agli obblighi sanciti a livello generale dall'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625. Le sanzioni sono pertanto da considerarsi di nuova istituzione.

ART. 15 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1644, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, vietate o non autorizzate, e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali, per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)

L'articolo 15 adegua le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 158 del 2006, recante: "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile



1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" alle prescrizioni del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2022/1644 e del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646. L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede che le attività di controllo, che vengono già svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, debbano svolgersi in conformità al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi, previste dal regolamento (UE) 2017/625.

Le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali, a valere sullo stanziamento presente sul capitolo 5010 "Spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli", di cui alla Tabella 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione è, comunque, assicurata dalle tariffe che vengono riassegnate al Ministero della salute e che vengono riscosse a copertura delle attività di controllo ufficiali, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Le citate tariffe sono già previste a legislazione vigente e sono regolamentate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

ART. 16 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)

Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all'interno dell'Unione; stabilisce requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e sistemi di comunicazione. Il regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza, nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, per assicurare la gestione dei rischi in tutta la catena di approvvigionamento, oltre a stabilire i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire batterie portatili, batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie



incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti. L'obiettivo del regolamento è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso una corretta gestione dei relativi rifiuti.

Il regolamento, suddiviso in quattordici Capi e quindici Allegati, si applica a partire dal 18 febbraio 2024, ad eccezione dell'articolo 11, che si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027; dell'articolo 17 e del capo VI, che si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024; dell'articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 2; del Capo VIII, che si applica a decorrere dal 18 agosto 2025 (articolo 96 del regolamento). Inoltre, il regolamento abroga la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.

A livello interno la direttiva suddetta è stata attuata con il decreto legislativo n. 188 del 2008 che, appunto, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, prevede il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Ciò premesso, ferma restando la diretta applicabilità del regolamento, risulta necessario adottare le occorrenti disposizioni di adattamento dell'ordinamento interno alle disposizioni in esso contenute, per molteplici aspetti sottesi all'immissione sul mercato di batterie e alla gestione del fine vita delle stesse. In particolare, tali aspetti riguardano diversi obblighi a carico degli Stati membri, funzionali all'intera gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi generati, come di seguito elencati:

- ✓ il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie per le categorie di batterie previste dal regolamento (Capo VIII, artt. 59, 60, 69);
- ✓ l'obbligo di assicurare un contenuto minimo di materiale riciclato nella fabbricazione di talune categorie di batterie (Capo I, art. 8)
- ✓ la responsabilità estesa del produttore e i relativi meccanismi per l'adempimento degli obblighi, anche attraverso la previsione di forme di garanzie finanziarie per la gestione del fine vita dei prodotti (Capo VIII, artt. 56, 57, 58);
- ✓ le attività per assicurare una corretta gestione delle batterie e dei loro componenti, inclusa la gestione del loro fine vita, per favorire la circolarità dei prodotti e dei materiali (Capo VIII e disposizioni generali del regolamento);
- ✓ l'istituzione di un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare ed efficientare i sistemi di coordinamento esistenti (Capo VIII, art. 54);
- ✓ l'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore attraverso il registro dei produttori di batterie, per le finalità di vigilanza e controllo previste dal regolamento (Capo VIII, art. 55);
- ✓ la designazione di un'autorità e di organismi per la valutazione di conformità dei prodotti, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi



del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (Capo V);

- ✓ la vigilanza sulla conformità dei prodotti, tenuto conto della normativa vigente sulla vigilanza del mercato (Capo V e capo X);
- ✓ la responsabilità in materia di due diligence (Capo VII e Capo X);
- ✓ gli acquisti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie (Capo, XI, art. 85);
- ✓ il sistema sanzionatorio per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (Capo XIV, art. 93);
- ✓ la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
- ✓ l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene, quindi necessario disporre di specifici principi e criteri direttivi di delega, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare il diritto interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542. I decreti legislativi saranno adottati previo parere della Conferenza unificata.

Dall'attuazione della delega legislativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti, infatti, provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti tra i relativi compiti istituzionali.

Con riferimento ai singoli criteri proposti, sotto il profilo degli eventuali impatti finanziari, si rappresenta quanto segue:

- lettera a): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso incide esclusivamente sugli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, i cui oneri organizzativi e/o organizzativi/finanziari sono posti in capo ai produttori in coerenza con la direttiva 2008/98/CE;
- lettera b): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è volto a disciplinare i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi, attività che vengono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- lettera c): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è volto ad individuare forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti, poste a carico dei produttori;
- lettera d): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso si pone l'obiettivo di regolamentare tutte le attività di gestione



del prodotto, per l'intero ciclo di vita, i cui oneri anche finanziari ricadono sui produttori del medesimo, in coerenza con i principi del regime di responsabilità estesa;

- lettera e): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è finalizzato a potenziare ed efficientare l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti di batterie, la cui responsabilità anche finanziaria è posta in capo ai produttori del prodotto che genera il rifiuto;

- lettera f): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo svolgimento delle funzioni attribuite all'autorità competente, per quanto attiene agli obblighi di cui al Capo VIII del regolamento, è garantito, anche dal punto di vista finanziario, dai produttori di batterie nell'ambito del regime di responsabilità estesa;

- lettera g): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, nell'adeguamento della disciplina relativa al registro nazionale dei produttori, gli oneri finanziari sono posti in carico ai produttori, in continuità con l'attuale norma vigente e in linea con i principi di responsabilità estesa;

- lettera h): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto nell'individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, si prevede che gli stessi svolgano le loro funzioni con oneri finanziari posti a carico dei produttori, ovvero laddove le condizioni comportino l'attivazione dell'autorità di vigilanza del mercato (ai sensi del d. lgs. n. 157/2022) a carico delle risorse disponibili già attribuite per tali attività. Sono fatte salve, mediante apposita clausola di salvaguardia, le competenze del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi;

- lettera i): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di un mero adeguamento della disciplina attualmente vigente alle disposizioni in materia di vigilanza del mercato, di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, che già prevede la copertura finanziaria delle afferenti attività;

- lettera l): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di *due diligence* rientrano tra le attività svolte dagli organismi di cui alla lettera h);

- lettera m): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di criterio afferente all'adeguamento del quadro sanzionatorio vigente;

- lettera n): la definizione dei criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione degli stessi da parte delle stazioni appaltanti ha carattere facoltativo;

- lettera o): l'attuazione del criterio, nel prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tali attività sono poste a carico del produttore dei prodotti come stabilito dal d. lgs. n. 157/2022;

- lettera p): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si prevede l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del



mercato previste dal regolamento, per le quali il medesimo decreto già disciplina le relative modalità di finanziamento delle spese.

Con riferimento alle lettere o) e p), si specifica, altresì, che le attività connesse all'attuazione del regolamento si esplicano con le ordinarie funzioni attribuite agli organi di controllo dalla legislazione vigente che tuttavia necessitano di un aggiornamento tariffario relativamente alle nuove verifiche. Pertanto, i proventi derivanti da tali attività saranno a beneficio delle amministrazioni che svolgono le funzioni di controllo.

L'aggiornamento delle tariffe, a carico dei produttori di batterie, è volto a consentire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2023/1542, quali:

- a) attività ispettive nei confronti dei produttori;
- b) funzionamento e mantenimento del Registro dei produttori di cui all'art. 55 del citato regolamento UE;
- c) attività dell'autorità competente per il controllo e la verifica dell'adempimento agli obblighi, di cui al Capo VIII del citato regolamento UE in materia di gestione dei rifiuti di batteria, da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore;
- d) attività dell'autorità di notifica di cui all'art. 22 del citato regolamento UE (responsabile della valutazione dell'operato degli organismi notificati che hanno il compito di verificare la conformità dei prodotti - batterie - ai requisiti stabiliti dal regolamento, tra cui anche quelli in materia di prevenzione degli incendi).

Tali tariffe verranno stabilite sulla base dei costi effettivi di servizio e saranno aggiornate periodicamente.

*** **

Completa il disegno di legge l'**Allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

- 1) **Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955.**
- 2) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
- 3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
- 4) Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- 5) Direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle



- qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.
- 6) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
 - 7) Direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
 - 8) Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.
 - 9) Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
 - 10) Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
 - 11) Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
 - 12) Direttiva (UE) 2023/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
 - 13) Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
 - 14) Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
 - 15) Direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.

Relativamente agli effetti finanziari derivanti dal recepimento degli atti dell'Unione europea elencati nel citato Allegato A, si evidenzia che l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, in via generale, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Inoltre, qualora non sia possibile fare fronte alle maggiori spese con i fondi



già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge, 24 dicembre 2012, n. 234. In via del tutto subordinata, in caso di incapienza del menzionato fondo, il decreto legislativo adottato per il recepimento delle direttive inserite nell'Allegato A verrà emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non essendo possibile, in considerazione della numerosità e dell'eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive inserite nell'Allegato, procedere alla determinazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gian Paolo Piretti'.

01/10/2024



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 16 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3, e 16, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe

di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

CAPO II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della diret-

tiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;

b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera g);

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225;

d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;

e) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale;

f) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità;

g) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e as-

sicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori;

h) conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-*bis* e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-*duodecies*, comma 1, lettera *a-bis*), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 285 del 1993;

i) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225;

l) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della diret-

tiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2023/2673;

b) coordinare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

c) confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;

d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-*bis*, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-*quater*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedano da un contratto di assicurazione;

f) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-*quinqüies*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

g) assicurare il coordinamento tra l'articolo 144-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394;

h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 nonché a ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) individuare una o più autorità centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544;

c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento in-

terno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;

b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti origi-

nati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento;

d) prevedere l'obbligo, nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati dai nuclei domestici, al fine di garantire che i costi di gestione non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re-

golamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543;

b) coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera *b)*, 3, lettera *b)*, e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati o per gli altri dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, o un ordine europeo di conservazione;

c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE)

2023/1543, quando ne faccia richiesta un'autorità competente ai sensi del medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, nonché agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

d) prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale;

e) individuare le autorità giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543;

f) disciplinare le modalità di informazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione;

g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati;

h) individuare le procedure e, fuori dei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1543, le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni

amministrative di cui alla lettera *g*) del presente comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a tutela dei destinatari della sanzione;

i) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, per conto di un altro Stato membro;

l) individuare l'organo giurisdizionale competente e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543;

m) prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione;

n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato;

o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543;

p) prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543;

q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento (UE) 2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni

commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;

b) attribuire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del citato regolamento, tenuto conto dei poteri di cui essa già dispone ai sensi della legislazione vigente;

c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631:

1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre

misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo;

2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000;

3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti;

d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e nel regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo;

c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze;

e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la

CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche, le abroga-

zioni e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal predetto regolamento;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845, secondo quanto previsto dal titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di riparto di funzioni tra le predette autorità;

c) individuare la CONSOB quale autorità competente a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo 24 *bis* del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, introdotto dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845, qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione;

d) individuare la CONSOB quale autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2023/2845;

e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando altresì la posizione del titolare dello strumento finanziario;

f) apportare alla disciplina della crisi dei depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:

1) assicurare il tempestivo e ordinato trasferimento a un altro depositario centrale delle attività dei clienti, in caso di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

2) garantire il coordinamento con le norme in materia di crisi delle controparti centrali previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/2845;

h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/*Safety Gate* e al *Safety Business Gateway* ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di san-

zioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti *online* o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;

e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *c)*, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorità di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità

interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;

b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, esame e valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;

c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – Triennio 2019-2021, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 13.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (*European Deforestation-free products Regulation – EUDR*).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza;

b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità do-

ganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;

c) definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento anche a soggetti privati con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;

d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive;

e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;

f) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzata dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;

g) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT – regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;

h) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – Triennio 2019-2021;

i) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;

l) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;

n) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera h), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022.

2. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;

b) istituire un sistema di banca dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;

c) determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori

che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;

d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali ve-

terinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio direttivo specifico: adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re-

golamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542;

b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;

c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;

d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;

e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta;

f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di

cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;

g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;

h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie;

m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542;

n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto

ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;

o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO A
(di cui all'articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

2) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

4) Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

5) Direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE).

6) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE).

7) Direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE).

8) Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE).

9) Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE).

10) Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

11) Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

12) Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione).

13) Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

14) Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.

15) Direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.

€ 7,00